



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

VERBALE N° 194

SENATO ACCADEMICO

Seduta del 25 giugno 2013

L'anno duemilatredecim addi venticinque del mese di giugno alle ore 15,30 in Palermo, nella sede del Rettorato presso la Sala "M. Carapezza" di Palazzo Chiaromonte - Steri (Piazza Marina n° 61), si è riunito il Senato Accademico convocato dal Rettore con avviso prot. 46501 del 21 giugno 2013.

Sono presenti:

Prof. Vito Ferro

Pro Rettore Vicario

Dott. Dario Altieri

Prof. Marcella Aprile

Prof. Laura Auteri

Prof. Ettore Barone

Dott. Alessandro Bruno

Dott. Baldassare Canino

Prof. Marco Carapezza

Dott. Cinzia Cerroni

Sig. Alessandra Cianciolo

Prof. M. Concetta Di Natale

Prof. Luigi Dusonchet

Prof. Ada Maria Florena

Sig. Gaetano Maurizio Ippolito

Prof. Fabio Mazzola

Prof. Francesco Moschella

Prof. Enrico Napoli

Dott. Fulvio Ornato

Dott. Francesco Pace

Prof. Gaspare Parrinello

Sig. Mario Piazzese

Sig. Pasquale Pillitteri

Sig. Carlotta Provenza

Sig. Mirko Romano

Prof. Giovanni Spinelli

Prof. Attilio Sulli

Prof. Giuseppe Verde



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dott. Antonio Valenti Direttore Generale

Assenti giustificati: Dott. Giorgio Maniaci, Prof. Giovanni Spinelli

Assenti: Dott. Manfredi Leone

Assume le funzioni di Presidente il Pro Rettore, Prof. Vito Ferro.

Assume le funzioni di Segretario, il Direttore Generale, Dott. Antonio Valenti

Sono altresì presenti, nella qualità di collaboratori del Direttore Generale, i Dott. Sergio Casella, Angelo Neri e Simona Viola

- 1) Comunicazioni
- 2) Risposte e interrogazioni
- 3) Approvazione verbale del 04-18 giugno 2013
- 4) Modifica al Regolamento dottorati di ricerca ai sensi del D.M. 8 Febbraio 2013
- 5) Scheda di valutazione del Dottorato di Ricerca – XXIX Ciclo
- 6) Procedura di chiusura delle schede SUA C.d.s.- Offerta Formativa 2013- 2014 al 23/06/2013
- 7) Rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRP), con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- 8) Modifica del punto 4 dell'art. 13 comma 1 del Regolamento per l'attribuzione degli assegni di ricerca
- 9) Varie ed eventuali
- 10) Proposta di conferimento onorificenza alla memoria "benemerito dell'ateneo di Palermo" al Prof. Alberto Tulumello
- 11) Attuazione dell'art. 22 comma 2 lett. c) dello Statuto dell'Ateneo: valutazione da parte del Nucleo di Valutazione della "congruità del curriculum scientifico professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23 comma 1 L. 240/2010".

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione del seguente ordine del giorno:

1) **Comunicazioni**

Il Presidente informa i presenti che si sono concluse le procedure per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio dell'Offerta Formativa 2013-2014. È pervenuto il D.M. 494 del 14.06.2013 che riporta l'elenco di 122 corsi di studio accreditati, ai sensi del D.M. 47 del 30 gennaio 2012. Soltanto il Corso di Laurea Magistrale LM-95 "Matematica e Scienze per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado" non risulta nell'elenco del D.M. 494/2013 in quanto il MIUR ha deciso di non procedere all'accreditamento dei corsi di studio abilitanti all'insegnamento. Si attende un chiarimento del Ministero sulla problematica generale delle Lauree Magistrali abilitanti all'insegnamento.

2) **Risposte e interrogazioni**

La Dott. Cerroni chiede informazione su chi presieda le commissioni degli esami di merito negli insegnamenti affidati a docenti a contratto, ai sensi del nuovo regolamento didattico di Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Pro Rettore Vicario precisa che, dopo l'approvazione da parte del CUN, il Regolamento didattico prevederà che la Presidenza della Commissione degli esami di profitto sia affidata ad uno strutturato.

4) **Modifica al Regolamento dottorati di ricerca ai sensi del D.M. 8 Febbraio 2013**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si sottopone all'approvazione dell'Organo Collegiale la seguente proposta di modifica parziale del Regolamento dottorati di ricerca ai sensi del D.M. 8 Febbraio 2013, approvato nella seduta del 3.06.2013, (delibera n. 14).

Le variazioni, come di seguito riportate, riguardano gli artt. 5 comma 2, 6 comma 2 e 9, 8 comma 2, 12 comma 4

Testo Attuale	Testo modificato
<p>REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO</p> <p>Art. 1 – Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina ai sensi della Legge 240/10, del D.M. n.45 del 8/2/13, pubblicato sulla G.U.R.I. n.104 del 6.5.2013, e della nota prot. 12053 del MIUR del 22.5.2013, i Corsi di Dottorato di Ricerca di cui l'Università di Palermo è sede Amministrativa, anche in convenzione. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di partecipazione dell'Università di Palermo in qualità di sede convenzionata o consorziata a corsi di DDR istituiti da altri Atenei o Consorzi.</p> <p>2. Il presente regolamento si applica esclusivamente al ciclo di DDR che sarà attivato nell'AA 2013/14, che sarà nominato ciclo XXIX per adeguamento alla numerazione nazionale. Per tale ciclo di DDR, il Regolamento disciplina la istituzione, la attivazione, le modalità di accesso, lo svolgimento dei Corsi di DDR e le modalità di conseguimento del titolo</p> <p>3. I Corsi di DDR possono essere istituiti dall'Ateneo di Palermo anche in regime di convenzione con altri Atenei italiani o stranieri o con enti di ricerca pubblici o privati o con imprese, che posseggono i requisiti previsti dall'art.2 e art.3 del DM.</p> <p>4. Nel seguito si intende:</p> <p>- per Ministero il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</p>	<p>REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- per Ateneo l'Università degli Studi di Palermo
- per Nucleo il Nucleo di Valutazione dell'Università di Palermo
- per DM il DM n.45 del 8/2/13, pubblicato sulla G.U.R.I. n.104 del 6.5.2013
- per Nota MIUR la nota prot. 12053 del MIUR del 22.5.2013
- per Regolamento il presente Regolamento

Art. 2 – Istituzione e attivazione dei Corsi di DDR

1. (modificato) L'Ateneo istituisce ed attiva esclusivamente Corsi di DDR, per i quali il Nucleo ha preliminarmente verificato il possesso dei requisiti definiti nel DM e che risultano conformi agli ulteriori requisiti indicati nel Regolamento.

2. I Corsi di DDR sono istituiti con Decreto del Rettore, a conclusione di un percorso che prevede: la verifica da parte del Nucleo, il parere del Senato Accademico, e la approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. La attivazione dei Corsi di DDR istituiti è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivo art.6.

4. Le proposte di attivazione dei Corsi di DDR sono presentate dai Dipartimenti, sulla base delle proposte predisposte dai Collegi Docenti o da Comitati Ordinatori, utilizzando esclusivamente la modulistica o la procedura informatica resa disponibile dal competente Ufficio. Le proposte devono essere presentate entro la scadenza indicata dal Senato Accademico, corredate da tutte le informazioni necessarie per la verifica del Nucleo e per la successiva selezione da parte dell'Ateneo. L'Ufficio non inoltra al Nucleo le proposte presentate in modo difforme dalle indicazioni o incomplete.

Art. 3 – Valutazione dei requisiti di idoneità

1. La valutazione dei requisiti previsti nel DM è effettuata preliminarmente dal Nucleo, anche con riferimento ai singoli curricula di cui al successivo art. 4. La verifica del Nucleo riguarda in particolare i requisiti di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

cui all'art.4 del DM.

2. A seguito della formale assegnazione delle Borse di Studio da parte dell'Ateneo o di altri Atenei o enti in convenzione ai singoli Corsi di DDR, il Nucleo, a seguito di verifica del requisito relativo al numero medio di borse di studio (in conformità all'art.4 c.1 lettera c) del DM e alla nota MIUR), si esprime in via definitiva sul complesso dei DDR da attivare.

Art. 4 – Obiettivi formativi e programmi di studio

1. Le proposte di Corsi di DDR da attivare devono fare riferimento ad obiettivi formativi conformi a quanto previsto nel DM art.6 e devono risultare coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo relative a ricerca e alta formazione.

2. I piani formativi, per ciascuno dei curricula di cui al successivo c.4, sono parte integrante della proposta di attivazione e devono prevedere una calendarizzazione delle attività formative e di ricerca, che deve essere resa nota attraverso il sito web del Corso di DDR.

3. I Corsi di Dottorato hanno durata triennale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.12, in relazione al raccordo con le scuole di specializzazione medica.

4. I Corsi di DDR possono essere articolati in curricula. La coerenza tra i singoli curricula e la titolazione del DDR proposto è oggetto di verifica da parte del Nucleo e può essere presa in considerazione nelle procedure di Ateneo per la selezione ai fini della attivazione.

5. Per i DDR in regime di convenzione con altre sedi (Atenei, enti di ricerca pubblici o privati), la convenzione e la conseguente erogazione di un numero di Borse di Studio non inferiore a 3 deve riguardare il Corso di DDR nel suo complesso senza riferimento a specifici curricula.

6. Le proposte di attivazione di Corsi di DDR possono includere convenzioni con Atenei esteri o istituzioni di ricerca estere di elevata qualificazione scientifica. I contenuti e le finalità delle convenzioni sono indicati al successivo art.16.

7. Le proposte di attivazione di Corsi di DDR



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

possono includere convenzioni con enti pubblici o privati o imprese, finalizzate alla erogazione di finanziamenti, anche destinabili a borse di studio. I contenuti delle convenzioni sono indicati nel successivo art. 19.

Art. 5 – Collegio dei Docenti e Coordinatore

1. Sono organi del Corso di DDR il Collegio dei docenti e il Coordinatore, con i compiti definiti all'art.6 del DM. Il Coordinatore dura in carica fino alla conclusione del ciclo.

2. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso di DDR è composto da almeno 16 docenti in servizio presso l'Ateneo in regime di impegno a tempo pieno, di cui almeno 12 professori (I o II fascia). I componenti del Collegio devono essere in possesso del requisito di "ricercatore attivo- soglia 3", secondo l'anagrafe SURPLUS 2013, aggiornata al 31.12.2012.

3. La proposta di istituzione del Corso di DDR attivazione indica tra i componenti del Collegio almeno 16 docenti di cui almeno 12 Professori (di seguito indicati come "docenti obbligatori", con riferimento alla Nota MIUR) da sottoporre ad individuale valutazione da parte del Nucleo sulla base della loro produzione scientifica nell'ultimo quinquennio.

4. Per ogni iniziativa di selezione delle proposte, già positivamente valutate dal Nucleo, il Senato, al fine di selezionare i Corsi di DDR da attivare, valuta il Collegio Docenti nel suo complesso, anche facendo riferimento alla classificazione dei docenti nella Anagrafe SURPLUS di Ateneo.

5. Non possono concorrere al numero minimo di 16 i docenti per i quali è prevista la cessazione dal servizio (per limiti di età o per limiti di contratto) prima della conclusione del ciclo.

6. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri, il requisito di almeno 16 docenti obbligatori può essere raggiunto anche con docenti degli Atenei convenzionati, se nominalmente elencati nella convenzione, fermo restando il requisito di almeno 12 Professori. Ferma restando la autonoma valutazione del Nucleo, per i docenti esterni

Art. 5 – Collegio dei Docenti e Coordinatore

2. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso di DDR è composto da almeno 16 docenti in servizio presso l'Ateneo, di cui almeno 12 professori (I o II fascia). I componenti del Collegio devono essere in possesso del requisito di "ricercatore attivo- soglia 3", secondo l'anagrafe SURPLUS 2013, aggiornata al 31.12.2012.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

all'Ateneo la qualifica di Ricercatore attivo con soglia 3 è attestata dal Dipartimento proponente sulla base dei dati curriculari. Ai docenti di altro Ateneo si applica la condizione di esclusività di cui al comma 8 del presente articolo.

7. Possono far parte del Collegio docenti di altri Atenei, anche al di fuori di accordi convenzionali, se autorizzati dall'Ateneo di appartenenza. Possono far parte del Collegio, anche al di fuori di accordi convenzionali, docenti stranieri o esperti di elevata qualificazione scientifica o professionale. Le partecipazioni di cui al presente comma non concorrono alla determinazione dei valori minimi di 16 di cui al precedente comma 2, ma possono essere adeguatamente tenute in conto nelle procedure di Ateneo finalizzate alla selezione dei DDR da attivare, anche in relazione alla quantificazione del grado di internazionalizzazione del DDR.

8. La partecipazione al Collegio dei Docenti a qualsiasi titolo è da intendersi esclusiva su base nazionale per il ciclo XXIX. La partecipazione al Collegio in qualità di "docente obbligatorio" è da intendersi come impegnativa per l'intera durata del ciclo.

9. Per i DDR articolati in curricula, i docenti del Collegio sono assegnati ad un solo curriculum. Per ciascun curriculum deve essere prevista la partecipazione di almeno 6 docenti di cui almeno 3 "docenti obbligatori".

10. La composizione iniziale del Collegio Docenti è parte integrante della proposta di attivazione. Durante lo svolgimento del ciclo il Collegio Docenti può essere integrato, per documentate esigenze di funzionamento del DDR, da ulteriori componenti su proposta o parere favorevole del Collegio, con delibera del Consiglio di Dipartimento, che verifica il possesso dei requisiti di cui al c.2 e al c.8 del presente articolo.

11. Tra i docenti obbligatori del Collegio è individuato il Coordinatore del Corso di DDR, di norma Professore di 1° fascia o in caso di indisponibilità da un Professore di 2° fascia, appartenente ai ruoli dell'Ateneo, con impegno a tempo pieno. L'individuazione del Coordinatore è parte integrante della proposta di attivazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

12. Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.

13. Interviene alle sedute del Collegio un rappresentante dei dottorandi, scelto con procedura elettiva, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

Art. 6 – Accesso e requisiti per la attivazione

1. L'ammissione al Corso di DDR avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale nelle classi indicate nella proposta di attivazione o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il giorno precedente la data di svolgimento delle prove di selezione. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui al successivo c.8, a seguito di istruttoria del Collegio dei Docenti del DDR, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Il Collegio Docenti di ciascun Corso di DDR propone una riserva di posti con borsa o senza borsa a candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto all'estero. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1 per lo stesso Corso di DDR.

Art. 6 – Accesso e requisiti per la attivazione

2. Il Collegio Docenti di ciascun Corso di DDR propone una riserva di posti con borsa o senza borsa a candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto all'estero. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1 per lo stesso Corso di DDR.

Nel caso in cui i posti senza borsa riservati ai laureati in Atenei stranieri dovessero risultare non coperti, si procederà ad una riapertura del bando, con scadenza entro quattro mesi dalla scadenza del primo bando, limitatamente a quei posti, con le



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

<p>3. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, su indicazione del Collegio Docenti, il bando può prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate che danno luogo ad una graduatoria separata.</p> <p>4. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'art.10, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi.</p> <p>5. Nel caso di DDR articolati in curricula ciascun candidato ha l'obbligo di indicare nella domanda uno o più curricula (con indicazione di priorità) a cui è interessato. Ogni candidato può partecipare alle prove di selezione per l'accesso a più Corsi di DDR, ma la circostanza non costituisce vincolo per il calendario delle prove.</p> <p>6. La prova di accesso è unica per ciascun Corso di DDR, indipendentemente dal curriculum.</p> <p>7. Non possono essere attivati i Corsi di DDR, per i quali, a seguito del Bando di cui al comma 3, abbiano presentato domanda un numero di candidati inferiore al numero dei posti con Borsa. La circostanza determina la sospensione delle procedure di selezione ed il rimborso agli aspiranti dei contributi di partecipazione versati.</p> <p>L'attivazione del Corso di DDR viene altresì revocata nel caso in cui, a conclusione delle prove di selezione, i vincitori Titolari di Borse di Studio risultino inferiori a 4. La circostanza determina il rimborso ai candidati dei contributi versati per la partecipazione.</p>	<p>stesse modalità di partecipazione e di svolgimento delle prove di accesso.</p>
---	---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

8. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione a ciascun Corso di DDR, composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio Docenti da formularsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e da far pervenire al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro i quindici giorni successivi alla scadenza medesima.

9. I componenti della Commissione devono essere Docenti universitari, di cui almeno due Professori di prima e di seconda fascia. Tra i componenti della Commissione, almeno due dovranno essere docenti di altro Ateneo non appartenenti al collegio dei docenti, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art. 4, comma 6. Il Collegio indica i nominativi di sei docenti, di cui almeno quattro professori e almeno quattro esterni, di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità. Per sorteggio saranno scelti due componenti esterni ed un componente supplente (sempre tra gli esterni al Collegio Docenti), ed un componente interno, assicurandosi che complessivamente la Commissione risulti costituita a norma di legge. Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione esaminatrice dello stesso dottorato. Il Collegio Docenti, acquisita la disponibilità dei commissari proposti, stabilisce la data della prova.

9. I componenti della Commissione devono essere Docenti universitari, di cui almeno due Professori di prima e di seconda fascia. Tra i componenti della Commissione, almeno due dovranno essere docenti di altro Ateneo non appartenenti al collegio dei docenti, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art. 4, comma 6. Il Collegio indica i nominativi di sei docenti, di cui almeno quattro professori e almeno quattro esterni, di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità. Per sorteggio saranno scelti due componenti esterni ed un componente supplente (sempre tra gli esterni al Collegio Docenti), ed un componente interno, assicurandosi che complessivamente la Commissione risulti costituita a norma di legge. Nel caso di DDR articolato in un numero di curricula maggiore di tre, il numero dei componenti della Commissione è pari al numero dei curricula del Corso di DDR.

Il Collegio indica per ciascun curriculum tre nominativi di docenti di cui uno interno (esclusivamente professore di prima o seconda fascia) e due di altro Ateneo non appartenenti al Collegio (di cui almeno uno professore di prima o seconda fascia). Per sorteggio, nell'ambito dei docenti interni indicati, sarà individuato un componente interno effettivo ed un componente interno supplente. Per ciascuno dei curricula, con l'eccezione di quello di appartenenza del componente effettivo interno, verrà



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

10. Per i Corsi di DDR internazionali, definiti all'art.16, le convenzioni possono prevedere una differente composizione della commissione, fermo restando il requisito della unicità della prova di accesso.

11. Il Candidato ammesso alla frequenza del Corso di DDR è tenuto a concedere alla Università di Palermo gratuitamente il diritto di comunicazione e divulgazione, anche per via telematica, della versione finale della Tesi di DDR, dopo il superamento dell'esame finale.

Art. 7 – Svolgimento dei corsi e conseguimento del titolo

1. I corsi di Dottorato si svolgono secondo il piano formativo di cui all'art.4, reso pubblico sul sito web del Corso di DDR.

2. Il Collegio dei Docenti, valutato lo specifico progetto di ricerca, affida ciascun Dottorando, in base alle specifiche competenze, ad un tutor che ha la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del Dottorando, fino alla redazione finale, di cui egli si fa garante controfirmandola.

Ove lo ritenga opportuno ai fini di una più articolata formazione, Il Collegio può affiancare al tutor un esperto esterno di elevata professionalità con funzioni di co-tutor. In tal caso la tesi sarà controfirmata anche dal co-tutor.

3. Al termine di ciascun anno i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Il Collegio dei docenti delibera in ordine all'ammissione all'anno successivo o, in caso di valutazione negativa, sull'esclusione dalla prosecuzione del corso.

4. Al termine del corso i dottorandi devono

sorteggiato un componente esterno. Infine tra tutti i docenti esterni indicati e non sorteggiati verrà sorteggiato un componente esterno supplente.

Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione esaminatrice dello stesso dottorato. Il Collegio Docenti, acquisita la disponibilità dei commissari proposti, stabilisce la data della prova.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

presentare al Collegio dei Docenti una relazione finale sull'attività di ricerca svolta. Il collegio delibera in ordine all'ammissione all'esame finale formulando una presentazione del Candidato.

5. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, scelti dal Collegio dei Docenti, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

6. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel successivo art.8. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

7. Il titolo di Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

8. L'Ateneo, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale in formato elettronico e corredata dal giudizio della Commissione, presso le Biblioteche



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Nazionali di Roma e Firenze. Una copia della tesi sarà altresì conservata presso la Biblioteca del Dipartimento ed una copia in formato elettronico sarà archiviata dall'Amministrazione per la costituzione di un database.

9. L'Ateneo cura un'anagrafe aggiornata dei dottori di ricerca, con indicazione del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento. Una copia della Tesi in formato elettronico, di cui il candidato dovrà dichiarare la conformità all'originale, deve essere depositata presso il repository ad accesso aperto delle tesi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. L'Ateneo cura anche la conservazione delle tesi in un proprio archivio elettronico. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale.

Art. 8 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo

1. La Commissione di cui all'art.7 del Regolamento è nominata con decreto del Rettore su proposta, indicativa di membri effettivi e membri supplenti, deliberata dal Collegio dei Docenti.

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purché non rivesta la funzione di tutor o di co-tutor di alcuno dei candidati all'esame finale.

Art. 8 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo

2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purché non rivesta la funzione di tutor o di co-tutor di alcuno dei candidati all'esame finale. Nel caso di DDR articolato in un numero di curricula maggiore di tre, il numero dei componenti della Commissione sarà pari al numero dei curricula del Corso di DDR. I componenti saranno indicati dal Collegio garantendo la presenza in Commissione di un componente tra quelli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento di ciascun curriculum.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private anche straniere.

4. Nel caso di Corsi di Dottorato Internazionale di cui al successivo art. 16, le convenzioni possono prevedere una composizione della commissione differente da quella indicata al precedente comma 2.

5. La Commissione, ricevuta copia del decreto di nomina, fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'esame dei candidati, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno quindici giorni prima della data fissata.

6. La Commissione, di norma, deve espletare le procedure entro il 28 febbraio. Decorso tale termine senza avere concluso i lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina, sentito il Collegio dei Docenti, una nuova commissione con l'esclusione dei componenti decaduti.

7. Nei casi di rinvio per sei mesi previsti dall'art.7 c.5, la Commissione è riconvocata per la presentazione pubblica e la valutazione delle tesi interessate sei mesi dopo la data di cui al c.5.

Art. 9 - Adempimenti dei candidati all'esame finale

1. Il candidato all'esame per il conseguimento del titolo deve presentare apposita istanza di ammissione, in carta legale, al Rettore entro il mese di ottobre dell'ultimo anno di corso.

2. Il candidato ammesso all'esame finale deve inoltre presentare al Rettore, entro il successivo 31 gennaio, tre copie della tesi finale unitamente ad una Relazione di presentazione approvata dal Collegio dei Docenti, alla quale vengono allegate le Relazioni dei Valutatori.

3. Sarà cura del candidato, entro i 10 giorni dalla pubblicizzazione della composizione della Commissione, provvedere alla trasmissione di altre tre copie, a ciascuno dei componenti della Commissione d'esame. Tutte le copie delle tesi dovranno essere firmate dal candidato e dal Coordinatore e dal tutor e dall'eventuale co-tutor.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 10 - Contributi e Borse

1. L'Ateneo definisce i contributi per la partecipazione agli esami di accesso, per l'accesso e la frequenza ai corsi, per la partecipazione all'esame finale e per i diritti di segreteria, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. L'Ateneo assegna ai vincitori delle prove di accesso Borse di Studio nel limite fissato nel Bando. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite nell'art.7 del regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

3. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008.

4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di Ateneo un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato, delibera annualmente l'importo e le modalità di erogazione del budget di cui sopra. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8 del DM , comma 3, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 3.

6. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

7. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della legge 3 Luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;

8. Le borse di studio sono assegnate, anche a stranieri, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria; a parità di merito prevale la posizione del candidato più giovane d'età;

9. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, anche parzialmente ma comunque in misura non inferiore al 50%, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'Art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni; possono altresì gravare sui finanziamenti dei progetti di ricerca, se compatibili con le finalità e le scadenze del progetto. I finanziamenti di cui al presente comma non possono fare riferimento a specifici curricula.

10. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

Detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per il restante 50% a conclusione del periodo di attività all'estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall'Italia. I dottorandi senza borsa che si recano all'estero



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

potranno usufruire di un contributo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo la disponibilità di bilancio e tramite apposito bando;

11. Il Coordinatore del corso autorizzerà la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;

12. Possono essere altresì ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati stranieri, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana, o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo e comunque senza oneri per l'Ateneo stesso. In tal caso si rende necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato. L'ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà tramite la valutazione dei titoli posseduti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova colloquio.

Art. 11 Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11 del DM. I dottorandi sono comunque tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti in conformità al piano formativo definito nelle proposta di attivazione.

2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

4. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.

5. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

6. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68.

7. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

8. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio ed il periodo di sospensione non è soggetto a recupero;

9. In caso di esclusione dal corso o di rinuncia in corso d'anno si procederà al recupero dei ratei eventualmente già erogati.

Art.12 Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione e tra i corsi di dottorato ed i corsi TFA

1.Limitatamente alle scuole di specializzazione medica il Collegio dei Docenti del Dottorato ed il Consiglio della Scuola di Specializzazione possono autorizzare la frequenza congiunta del corso

Art.12 Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione e tra i corsi di dottorato ed i corsi TFA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

di specializzazione e del dottorato, limitatamente all'ultimo anno della scuola di specializzazione, compatibilmente con l'attività prevista dalla scuola medesima e con il piano formativo del Corso di DDR;

2. Possono presentare richiesta di frequenza congiunta gli specializzandi iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione. Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della richiesta e contestualmente autorizza la riduzione del corso di dottorato a due ulteriori anni, a seguito di valutazione della attività di ricerca già svolta nel corso di specializzazione medica.

3. La frequenza congiunta, se autorizzata, comporta la sospensione della erogazione della eventuale Borsa di Studio di Dottorato assegnata. In questo caso la richiesta di frequenza congiunta potrà essere accolta dal Collegio Docenti solo se la sospensione della borsa per l'anno di frequenza congiunta non incide sui requisiti della numerosità minima di borse di studio del corso di DDR e del numero medio di borse per corso e per ciclo di Ateneo.

4. In caso di conseguimento dell'ammissione sia ai Corsi di Dottorato che a Scuole di specializzazione di durata biennale o ai corsi di tirocinio formativo attivo, per il massimo di dodici mesi è consentita la sospensione del dottorato con contestuale sospensione della erogazione della borsa

4. Il Corso di Dottorato è incompatibile con l'iscrizione contemporanea a qualsiasi altro Corso di Studio

Art. 13 - Rimborso spese per le commissioni

Il rimborso spese per le Commissioni viene erogato in base alla normativa vigente all'atto della pubblicazione del Bando di Concorso.

Art. 14 - Partecipazione dell'Ateneo a Corsi di DDR con sede amministrativa presso altro Ateneo

1. L'Ateneo, su proposta di uno o più Dipartimenti, può partecipare in regime di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

convenzione a Corsi di DDR con sede amministrativa presso altro Ateneo. La partecipazione è regolata da apposite convenzioni, che possono riguardare uno o più Corsi di DDR.

2. La convenzione definisce le modalità di partecipazione dell'Ateneo di Palermo, in termini di strutture, docenti, impegno finanziario anche in termini di Borse di Studio, il cui numero non può essere inferiore a 3 per ciascun Corso.

3. La verifica dei requisiti del DDR proposto rientra nella competenza del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sede amministrativa.

4. Le prove di accesso, il funzionamento del DDR e la organizzazione degli esami finali avverranno secondo i regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa.

Art. 15 - Internazionalizzazione

L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni, che definiscono le modalità di cooperazione, ed in particolare:

- Istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere che prevedono il rilascio di titoli congiunti o doppio o multiplo titolo;
- Co-tutela di tesi con rilascio di doppio titolo;
- Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus.
- Permanenza, sotto forma di stage, dei dottorandi presso qualificate istituzioni di ricerca estere

Art. 16 - Istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere.

1. La proposta di attivazione di Corsi di DDR in convenzione con Atenei o istituzioni di ricerca esteri è basata sulla convenzione con l'istituzione interessata che prevede:

a) la condivisione dei percorsi formativi del Corso di DDR o di un suo curriculum, con la definizione delle sedi di svolgimento delle attività formative e di ricerca previste;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) una equa ripartizione degli oneri
- c) le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario
- d) l'indicazione delle risorse (laboratori, biblioteche, banche dati e altro) disponibili per le finalità del DDR
- e) le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi
- f) il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
- g) l'elencazione dei docenti (compresi tra 2 e 4 per ciascun curriculum) della istituzione straniera proposti per il Collegio dei Docenti;
- h) le modalità di valutazione annuali dei dottorandi;
- i) la lingua in cui deve essere redatta la tesi
- l) modalità di autovalutazione del Corso di DDR

2. Nel caso in cui la convenzione riguardi il Corso di DDR nel suo complesso, la convenzione può prevedere specifiche disposizioni in merito alla prove di selezione per l'accesso e per il conferimento del titolo, ivi compresa la composizione della commissione.

3. Le convenzioni con istituzioni straniere (Atenei o istituzioni di ricerca) devono riguardare il Corso di DDR nel suo complesso per quanto riguarda il rilascio del titolo congiunto o multiplo, ma possono riguardare i singoli curricula, per quanto attiene i percorsi formativi e possono prevedere la utilizzazione dei finanziamenti erogati prevalentemente per specifici curricula, fermo restando la unicità della prova di accesso e delle prove finali.

4. Il titolo di Corso di Dottorato Internazionale è riservato ai Corsi di DDR in convenzione con istituzioni straniere per i quali per tutti i curricula e per tutti gli studenti è previsto il rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo.

Art. 17 - cotutela di tesi

1. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Palermo e di un docente di un Ateneo estero, detto Ateneo partecipante. La co-tutela di tesi può essere attivata su proposta del Collegio di docenti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ed è regolata da apposita convenzione sottoposta alla approvazione dei organi accademici.

2. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni e contenuti:

a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;

b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;

c) il dottorando svolge la propria attività di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;

d) esame finale con discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, composta da rappresentanti scientifici delle due istituzioni in numero pari; deve comprendere almeno 4 membri tra cui i due relatori di tesi;

e) le eventuali fonti di finanziamento a sostegno della mobilità del dottorando;

f) ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice; il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di _____;

3. I DDR di cui l'Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in eccesso rispetto al numero massimo di posti disponibili, studenti di DDR esteri per la co-tutela della tesi.

Art. 18 Certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus"

1. L'Ateneo rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del relativo dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:

a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

provenienti da due Università Europee diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi;

b) appartenenza di almeno un membro della commissione d'esame finale ad una istituzione universitaria di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi e dei docenti di cui alla lettera a);

c) discussione di una parte della tesi in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;

d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi anche non continuativo in un paese Europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato.

Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avverrà congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 19 Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Ateneo può istituire corsi di dottorato, in convenzione con imprese che soddisfano i requisiti stabiliti nel DM ed accertati dal Nucleo, sulla base di convenzioni che prevedono:

La condivisione dei percorsi formativi con la esplicita indicazione delle attività da svolgersi presso i laboratori e le strutture di ricerca e sviluppo dell'impresa;

L'impegno da parte dell'impresa ad erogare il finanziamento necessario per 3 borse di studio.

2. L'Ateneo può attivare corsi di dottorato industriale, anche nella forma di curriculum di un Corso di Dottorato, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 2 stabiliscono, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. L'Ateneo può attivare. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

5. Per i dottorati di cui ai commi 1, 2 e 4 i regolamenti dei corsi di dottorato possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Art. 20 – Visibilità sul web

1. Ogni corso di dottorato deve avere un proprio sito che sia regolarmente aggiornato e accessibile on line sul portale dell'Università degli Studi di Palermo.

2. Deve comunque essere presente l'eventuale articolazione in indirizzi, tesi in corso, calendarizzazione delle attività didattiche e l'elenco dei dottorandi in corso.

3. Responsabile dell'aggiornamento del sito è il Coordinatore del dottorato o suo delegato.

Art. 21 – Entrata in vigore e Norma finale

e norme del presente Regolamento entrano in vigore a partire XXIX ciclo. Il presente regolamento non si applica ai corsi di DDR di cicli antecedenti, che, fino alla loro conclusione saranno gestiti in conformità al Regolamento emanato con DR 2993 del 18.7.2012

Pertanto si propone che il Senato Accademico valuti ed approvi il Regolamento nel testo sopra riportato

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Modesta Semilia

Il Dirigente
f.to Ing. Gandolfo Gallina



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Coordinatore della Commissione attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione relaziona sull'argomento.

Si apre un breve dibattito, in particolare sulla modifica relativa all'incompatibilità tra iscrizione al dottorato e al T.F.A e sulla composizione del collegio per i dottorati consorziati con altri Atenei

Al termine del dibattito, il Presidente propone che il Senato Accademico si impegni a rivedere il regime di incompatibilità tra T.F.A.e dottorati, qualora sopraggiungano nuovi cicli di T.F.A. e interpretazioni normative che consentano la sospensione del dottorato per la frequenza ai tirocini.

Il Presidente propone, inoltre, di integrare l'art. 5, comma VI con la seguente formulazione: "Il Collegio dei docenti deve prevedere almeno sedici docenti in servizio nell'Ateneo di Palermo".

Il Senato Accademico

VISTA la Legge 3 Luglio 1998 n. 210;

VISTO l'art. 19 della Legge 240/2010 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca";

VISTO il "Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Palermo" adottato con delibera del Senato Accademico n. 14 del 3 giugno 2013 Decreto Rettorale n. 1825 del 19.6.2013;

VISTE le proposte di modifica indicate nel testo sopra riportato;

TENUTO CONTO delle modifiche apportate nella seduta del Senato Accademico con riferimento all'art.5, comma 2, all'art.6, comma 10 e al titolo attribuito all'Art.12

Dopo un breve dibattito

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare il seguente:

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi della Legge 240/10, del D.M. n.45 del 8/2/13, pubblicato sulla G.U.R.I. n.104 del 6.5.2013, e della nota prot. 12053 del MIUR del 22.5.2013, i Corsi di Dottorato di Ricerca di cui l'Università di Palermo è sede Amministrativa, anche in convenzione. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di partecipazione dell'Università di Palermo in qualità di sede convenzionata o consorziata a corsi di DDR istituiti da altri Atenei o Consorzi.
2. Il presente regolamento si applica esclusivamente al ciclo di DDR che sarà attivato nell'A.A. 2013/14, che sarà nominato ciclo XXIX per adeguamento alla numerazione nazionale. Per tale ciclo di DDR, il Regolamento disciplina la istituzione, la attivazione, le modalità di accesso, lo svolgimento dei Corsi di DDR e le modalità di conseguimento del titolo.
3. I Corsi di DDR possono essere istituiti dall'Ateneo di Palermo anche in regime di convenzione con altri Atenei italiani o stranieri o con enti di ricerca pubblici o privati o con imprese, che posseggono i requisiti previsti dall'art.2 e art.3 del DM.
4. Nel seguito si intende:
 - per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 - per Ateneo: l'Università degli Studi di Palermo
 - per Nucleo: il Nucleo di Valutazione dell'Università di Palermo
 - per DM: il DM n.45 del 8/2/13, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 104 del 6.5.2013
 - per Nota MIUR: la nota prot. 12053 del MIUR del 22.5.2013



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- per Regolamento: il presente Regolamento

Art. 2 – Istituzione e attivazione dei Corsi di DDR

1. L'Ateneo istituisce ed attiva esclusivamente Corsi di DDR, per i quali il Nucleo ha preliminarmente verificato il possesso dei requisiti definiti nel DM e che risultano conformi agli ulteriori requisiti indicati nel Regolamento.
2. I Corsi di DDR sono istituiti con Decreto del Rettore, a conclusione di un percorso che prevede: la verifica da parte del Nucleo, il parere del Senato Accademico, e la approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La attivazione dei Corsi di DDR istituiti è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 6.
4. Le proposte di attivazione dei Corsi di DDR sono presentate dai Dipartimenti, sulla base delle proposte predisposte dai Collegi Docenti o da Comitati Ordinatori, utilizzando esclusivamente la modulistica o la procedura informatica resa disponibile dal competente Ufficio. Le proposte devono essere presentate entro la scadenza indicata dal Senato Accademico, corredate da tutte le informazioni necessarie per la verifica del Nucleo e per la successiva selezione da parte dell'Ateneo. L'Ufficio non inoltra al Nucleo le proposte presentate in modo difforme dalle indicazioni o incomplete.

Art. 3 – Valutazione dei requisiti di idoneità

1. La valutazione dei requisiti previsti nel DM è effettuata preliminarmente dal Nucleo, anche con riferimento ai singoli curricula di cui al successivo art. 4. La verifica del Nucleo riguarda in particolare i requisiti di cui all'art. 4 del DM.
2. A seguito della formale assegnazione delle Borse di Studio da parte dell'Ateneo o di altri Atenei o enti in convenzione ai singoli Corsi di DDR, il Nucleo a seguito di verifica del requisito relativo al numero medio di borse di studio (in conformità all'art. 4 c.1 lettera c) del DM e alla nota MIUR), si esprime in via definitiva sul complesso dei DDR da attivare.

Art. 4 – Obiettivi formativi e programmi di studio

1. Le proposte di Corsi di DDR da attivare devono fare riferimento ad obiettivi formativi conformi a quanto previsto nel DM art. 6 e devono risultare coerenti con le linee strategiche dell'Ateneo relative a ricerca e alta formazione.
2. I piani formativi, per ciascuno dei curricula di cui al successivo c. 4, sono parte integrante della proposta di attivazione e devono prevedere una calendarizzazione delle attività formative e di ricerca, che deve essere resa nota attraverso il sito web del Corso di DDR.
3. I Corsi di Dottorato hanno durata triennale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, in relazione al raccordo con le scuole di specializzazione medica.
4. I Corsi di DDR possono essere articolati in curricula. La coerenza tra i singoli curricula e la titolazione del DDR proposto è oggetto di verifica da parte del Nucleo e può essere presa in considerazione nelle procedure di Ateneo per la selezione ai fini della attivazione.
5. Per i DDR in regime di convenzione con altre sedi (Atenei, enti di ricerca pubblici o privati), la convenzione e la conseguente erogazione di un numero di Borse di Studio non inferiore a 3 deve riguardare il Corso di DDR nel suo complesso senza riferimento a specifici curricula.
6. Le proposte di attivazione di Corsi di DDR possono includere convenzioni con Atenei esteri o istituzioni di ricerca estere di elevata qualificazione scientifica. I contenuti e le finalità delle convenzioni sono indicati al successivo art. 17.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

7. Le proposte di attivazione di Corsi di DDR possono includere convenzioni con enti pubblici o privati o imprese, finalizzate alla erogazione di finanziamenti, anche destinabili a borse di studio. I contenuti delle convenzioni sono indicati nel successivo art. 20.

Art. 5 – Collegio dei Docenti e Coordinatore

1. Sono organi del Corso di DDR il Collegio dei docenti e il Coordinatore, con i compiti definiti all'art. 6 del DM. Il Coordinatore dura in carica fino alla conclusione del ciclo.
2. Il Collegio dei Docenti di ciascun Corso di DDR è composto da almeno 16 docenti in servizio presso l'Ateneo, di cui almeno 12 professori (I o II fascia). I componenti del Collegio devono essere in possesso del requisito di "ricercatore attivo - soglia 3", secondo l'anagrafe SURPLUS 2013, aggiornata al 31.12.2012.
3. La proposta di istituzione del Corso di DDR attivazione indica tra i componenti del Collegio almeno 16 docenti di cui almeno 12 Professori (di seguito indicati come "docenti obbligatori", con riferimento alla Nota MIUR) da sottoporre ad individuale valutazione da parte del Nucleo sulla base della loro produzione scientifica nell'ultimo quinquennio.
4. Per ogni iniziativa di selezione delle proposte, già positivamente valutate dal Nucleo, il Senato, al fine di selezionare i Corsi di DDR da attivare, valuta il Collegio Docenti nel suo complesso, anche facendo riferimento alla classificazione dei docenti nella Anagrafe SURPLUS di Ateneo.
5. Non possono concorrere al numero minimo di 16 i docenti per i quali è prevista la cessazione dal servizio (per limiti di età o per limiti di contratto) prima della conclusione del ciclo.
6. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri, il requisito di almeno 16 docenti obbligatori può essere raggiunto anche con docenti degli Atenei convenzionati, se nominalmente elencati nella convenzione, fermo restando il requisito di almeno 12 Professori. In questo caso il Collegio dei Docenti deve prevedere almeno 16 Docenti in servizio nell'Ateneo di Palermo.
Ferma restando la autonoma valutazione del Nucleo, per i docenti esterni all'Ateneo la qualifica di Ricercatore attivo con soglia 3 è attestata dal Dipartimento proponente sulla base dei dati curriculari. Ai docenti di altro Ateneo si applica la condizione di esclusività di cui al comma 8 del presente articolo.
7. Possono far parte del Collegio docenti di altri Atenei, anche al di fuori di accordi convenzionali, se autorizzati dall'Ateneo di appartenenza. Possono far parte del Collegio, anche al di fuori di accordi convenzionali, docenti stranieri o esperti di elevata qualificazione scientifica o professionale. Le partecipazioni di cui al presente comma non concorrono alla determinazione dei valori minimi di 16 di cui al precedente comma 2, ma possono essere adeguatamente tenute in conto nelle procedure di Ateneo finalizzate alla selezione dei DDR da attivare, anche in relazione alla quantificazione del grado di internazionalizzazione del DDR.
8. La partecipazione al Collegio dei Docenti a qualsiasi titolo è da intendersi esclusiva su base nazionale per il ciclo XXIX. La partecipazione al Collegio in qualità di "docente obbligatorio" è da intendersi come impegnativa per l'intera durata del ciclo.
9. Per i DDR articolati in curricula, i docenti del Collegio sono assegnati ad un solo curriculum. Per ciascun curriculum deve essere prevista la partecipazione di almeno 6 docenti di cui almeno 3 "docenti obbligatori".
10. La composizione iniziale del Collegio Docenti è parte integrante della proposta di attivazione. Durante lo svolgimento del ciclo il Collegio Docenti può essere integrato, per documentate esigenze di funzionamento del DDR, da ulteriori componenti su proposta o parere favorevole del Collegio, con delibera del Consiglio di Dipartimento, che verifica il possesso dei requisiti di cui al c. 2 e al c. 8 del presente articolo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

11. Tra i docenti obbligatori del Collegio è individuato il Coordinatore del Corso di DDR, di norma Professore di 1° fascia o in caso di indisponibilità da un Professore di 2° fascia, appartenente ai ruoli dell'Ateneo, con impegno a tempo pieno. L'individuazione del Coordinatore è parte integrante della proposta di attivazione.
12. Il Coordinatore avrà cura di individuare in seno al Collegio medesimo un professore di I o II fascia, a tempo pieno, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento temporaneo.
13. Interviene alle sedute del Collegio un rappresentante dei dottorandi, scelto con procedura elettiva, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

Art. 6 – Accesso e requisiti per la attivazione

1. L'ammissione al Corso di DDR avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale nelle classi indicate nella proposta di attivazione o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il giorno precedente la data di svolgimento delle prove di selezione. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione Giudicatrice di cui al successivo c. 8, a seguito di istruttoria del Collegio dei Docenti del DDR, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Il Collegio Docenti di ciascun Corso di DDR propone una riserva di posti con borsa o senza borsa a candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto all'estero. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1 per lo stesso Corso di DDR.
Nel caso in cui i posti senza borsa riservati ai laureati in Atenei stranieri dovessero risultare non coperti, si procederà ad una riapertura del bando, con scadenza entro quattro mesi dalla scadenza del primo bando, limitatamente a quei posti, con le stesse modalità di partecipazione e di svolgimento delle prove di accesso.
3. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, su indicazione del Collegio Docenti, il bando può prevedere modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate che danno luogo ad una graduatoria separata.
4. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'art. 10, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi.
5. Nel caso di DDR articolati in curricula ciascun candidato ha l'obbligo di indicare nella domanda uno o più curricula (con indicazione di priorità) a cui è interessato. Ogni candidato può partecipare alle prove di selezione per l'accesso a più Corsi di DDR, ma la circostanza non costituisce vincolo per il calendario delle prove.
6. La prova di accesso è unica per ciascun Corso di DDR, indipendentemente dal curriculum.
7. Non possono essere attivati i Corsi di DDR, per i quali, a seguito del Bando di cui al comma 3, abbiano presentato domanda un numero di candidati inferiore al numero dei posti con Borsa. La circostanza determina la sospensione delle procedure di selezione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ed il rimborso agli aspiranti dei contributi di partecipazione versati. L'attivazione del Corso di DDR viene altresì revocata nel caso in cui, a conclusione delle prove di selezione, i vincitori Titolari di Borse di Studio risultino inferiori a 4. La circostanza determina il rimborso ai candidati dei contributi versati per la partecipazione.

8. La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione a ciascun Corso di DDR, composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti, è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio Docenti da formularsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e da far pervenire al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro i quindici giorni successivi alla scadenza medesima.
9. I componenti della Commissione devono essere Docenti universitari, di cui almeno due Professori di prima e di seconda fascia. Tra i componenti della Commissione, almeno due dovranno essere docenti di altro Ateneo non appartenenti al collegio dei docenti, italiani o stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui all'Art. 4, comma 6. Il Collegio indica i nominativi di sei docenti, di cui almeno quattro professori e almeno quattro esterni, di cui sarà cura del Collegio dei Docenti accertare la disponibilità. Per sorteggio saranno scelti due componenti esterni ed un componente supplente (sempre tra gli esterni al Collegio Docenti), ed un componente interno, assicurandosi che complessivamente la Commissione risulti costituita a norma di legge.
Nel caso di DDR articolato in un numero di curricula maggiore di tre, il numero dei componenti della Commissione è pari al numero dei curricula del Corso di DDR.
Il Collegio indica per ciascun curriculum tre nominativi di docenti di cui uno interno (esclusivamente professore di prima o seconda fascia) e due di altro Ateneo non appartenenti al Collegio (di cui almeno uno professore di prima o seconda fascia).
Per sorteggio, nell'ambito dei docenti interni indicati, sarà individuato un componente interno effettivo ed un componente interno supplente. Per ciascuno dei curricula, con l'eccezione di quello di appartenenza del componente effettivo interno, verrà sorteggiato un componente esterno. Infine tra tutti i docenti esterni indicati e non sorteggiati verrà sorteggiato un componente esterno supplente.
Non si può far parte per due volte consecutive della Commissione esaminatrice dello stesso dottorato. Il Collegio Docenti, acquisita la disponibilità dei commissari proposti, stabilisce la data della prova.
10. Per i Corsi di DDR internazionali, definiti **all'art. 16 comma 4**, le convenzioni possono prevedere una differente composizione della commissione, fermo restando il requisito della unicità della prova di accesso.
11. Il Candidato ammesso alla frequenza del Corso di DDR è tenuto a concedere alla Università di Palermo gratuitamente il diritto di comunicazione e divulgazione, anche per via telematica, della versione finale della Tesi di DDR, dopo il superamento dell'esame finale.

Art. 7 – Svolgimento dei corsi e conseguimento del titolo

1. I corsi di Dottorato si svolgono secondo il piano formativo di cui all'art. 4, reso pubblico sul sito web del Corso di DDR.
2. Il Collegio dei Docenti, valutato lo specifico progetto di ricerca, affida ciascun Dottorando, in base alle specifiche competenze, ad un tutor che ha la funzione di seguire e guidare l'attività di formazione del Dottorando, fino alla redazione finale, di cui egli si fa garante controfirmandola. Ove lo ritenga opportuno ai fini di una più articolata formazione, Il Collegio può affiancare al tutor un esperto esterno di elevata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

professionalità con funzioni di co-tutor. In tal caso la tesi sarà controfirmata anche dal co-tutor.

3. Al termine di ciascun anno i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. Il Collegio dei docenti delibera in ordine all'ammissione all'anno successivo o, in caso di valutazione negativa, sull'esclusione dalla prosecuzione del corso.
4. Al termine del corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione finale sull'attività di ricerca svolta. Il Collegio delibera in ordine all'ammissione all'esame finale formulando una presentazione del Candidato.
5. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, scelti dal Collegio dei Docenti, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
6. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel successivo art. 8. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. Il titolo di Dottore di Ricerca viene conferito dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.
8. L'Ateneo, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale in formato elettronico e corredata dal giudizio della Commissione, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze. Una copia della tesi sarà altresì conservata presso la Biblioteca del Dipartimento ed una copia in formato elettronico sarà archiviata dall'Amministrazione per la costituzione di un database.
9. L'Ateneo cura un'anagrafe aggiornata dei dottori di ricerca, con indicazione del titolo del dottorato e della dissertazione e del ciclo di riferimento. Una copia della Tesi in formato elettronico, di cui il candidato dovrà dichiarare la conformità all'originale, deve essere depositata presso il repository ad accesso aperto delle tesi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Palermo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. L'Ateneo cura anche la conservazione delle tesi in un proprio archivio elettronico. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale.

Art. 8 - Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo

1. La Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento è nominata con decreto del Rettore su proposta, indicativa di membri effettivi e membri supplenti, deliberata dal Collegio dei Docenti.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Università, anche straniera, non partecipanti al Dottorato; il terzo membro può appartenere al Collegio purché non rivesta la funzione di tutor o di co-tutor di alcuno dei candidati all'esame finale.

Nel caso di DDR articolato in un numero di curricula maggiore di tre, il numero dei componenti della Commissione sarà pari al numero dei curricula del Corso di DDR. I componenti saranno indicati dal Collegio garantendo la presenza in Commissione di un componente tra quelli appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento di ciascun curriculum.

3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private anche straniera.
4. Nel caso di Corsi di Dottorato Internazionale di cui al successivo art. 16 c. 4, le convenzioni possono prevedere una composizione della commissione differente da quella indicata al precedente comma 2.
5. La Commissione, ricevuta copia del decreto di nomina, fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'esame dei candidati, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno quindici giorni prima della data fissata.
6. La Commissione, di norma, deve espletare le procedure entro il 28 febbraio. Decorso tale termine senza avere concluso i lavori, la commissione decade ed il Rettore nomina, sentito il Collegio dei Docenti, una nuova commissione con l'esclusione dei componenti decaduti.
7. Nei casi di rinvio per sei mesi previsti dall'art. 7 c. 5, la Commissione è riconvocata per la presentazione pubblica e la valutazione delle tesi interessate sei mesi dopo la data di cui al c. 5.

Art. 9 - Adempimenti dei candidati all'esame finale

1. Il candidato all'esame per il conseguimento del titolo deve presentare apposita istanza di ammissione, in carta legale, al Rettore entro il mese di ottobre dell'ultimo anno di corso.
2. Il candidato ammesso all'esame finale deve inoltre presentare al Rettore, entro il successivo 31 gennaio, tre copie della tesi finale unitamente ad una Relazione di presentazione approvata dal Collegio dei Docenti, alla quale vengono allegate le Relazioni dei Valutatori.
3. Sarà cura del candidato, entro i 10 giorni dalla pubblicizzazione della composizione della Commissione, provvedere alla trasmissione di altre tre copie, a ciascuno dei componenti della Commissione d'esame. Tutte le copie delle tesi dovranno essere firmate dal candidato e dal Coordinatore e dal tutor e dall'eventuale co-tutor.

Art. 10 - Contributi e Borse

1. L'Ateneo definisce i contributi per la partecipazione agli esami di accesso, per l'accesso e la frequenza ai corsi, per la partecipazione all'esame finale e per i diritti di segreteria, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. L'Ateneo assegna ai vincitori delle prove di accesso Borse di Studio nel limite fissato nel Bando. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite nell'art. 7 del regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
3. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008.
4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di Ateneo un budget



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato, delibera annualmente l'importo e le modalità di erogazione del budget di cui sopra. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8 del DM, comma 3, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 3.
6. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
7. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della legge 3 Luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi;
8. Le borse di studio sono assegnate, anche a stranieri, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria; a parità di merito prevale la posizione del candidato più giovane d'età;
9. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, anche parzialmente ma comunque in misura non inferiore al 50%, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, commi 3 e 5 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, o da altri fondi universitari, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'Art. 5, comma 1, lettera b) della Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni; possono altresì gravare sui finanziamenti dei progetti di ricerca, se compatibili con le finalità e le scadenze del progetto. I finanziamenti di cui al presente comma non possono fare riferimento a specifici curricula.
10. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero. Detto incremento sarà erogato successivamente alla data di partenza del dottorando, per il 50% alla prima scadenza utile di pagamento del rateo di borsa, e per il restante 50% a conclusione del periodo di attività all'estero, previa produzione della documentazione attestante il predetto periodo trascorso fuori dall'Italia. I dottorandi senza borsa che si recano all'estero potranno usufruire di un contributo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo la disponibilità di bilancio e tramite apposito bando;
11. Il Coordinatore del corso autorizzerà la permanenza all'estero per periodi inferiori o pari a sei mesi; per i periodi superiori sarà necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti;
12. Possono essere altresì ammessi in soprannumero, nella misura del 50% dei posti messi a concorso, i candidati stranieri, risultati idonei in apposita graduatoria, che siano assegnatari di borse di studio finanziate dal Ministero Affari Esteri della Repubblica Italiana, o dal Governo del loro paese di origine, nonché i candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico accordo intergovernativo o di convenzione con l'Ateneo e comunque senza oneri per l'Ateneo stesso. In tal caso si rende necessario acquisire il parere del Collegio dei Docenti del Dottorato. L'ammissione dei cittadini stranieri su posti in soprannumero avverrà tramite la valutazione dei titoli posseduti, presentazione di un progetto di ricerca e una prova colloquio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 11 Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11 del DM. I dottorandi sono comunque tenuti a seguire il Corso di Dottorato di Ricerca secondo le modalità ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti in conformità al piano formativo definito nelle proposte di attivazione.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. L'onere circa la copertura assicurativa dei dottorandi, per infortuni e responsabilità civile, per l'intera durata del Corso è a carico dell'Ateneo.
5. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
6. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
8. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non può essere erogata la borsa di studio ed il periodo di sospensione non è soggetto a recupero;
9. In caso di esclusione dal corso o di rinuncia in corso d'anno si procederà al recupero dei ratei eventualmente già erogati.

Art.12 Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione e tra i corsi di dottorato

1. Limitatamente alle scuole di specializzazione medica il Collegio dei Docenti del Dottorato ed il Consiglio della Scuola di Specializzazione possono autorizzare la frequenza congiunta del corso di specializzazione e del dottorato, limitatamente all'ultimo anno della scuola di specializzazione, compatibilmente con l'attività prevista dalla scuola medesima e con il piano formativo del Corso di DDR;
2. Possono presentare richiesta di frequenza congiunta gli specializzandi iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione. Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della richiesta e contestualmente autorizza la riduzione del corso di dottorato a due ulteriori anni, a seguito di valutazione della attività di ricerca già svolta nel corso di specializzazione medica.
3. La frequenza congiunta, se autorizzata, comporta la sospensione della erogazione della eventuale Borsa di Studio di Dottorato assegnata. In questo caso la richiesta di frequenza congiunta potrà essere accolta dal Collegio Docenti solo se la sospensione della borsa per l'anno di frequenza congiunta non incide sui requisiti della numerosità



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

minima di borse di studio del corso di DDR e del numero medio di borse per corso e per ciclo di Ateneo.

4. Il Corso di Dottorato è incompatibile con l'iscrizione contemporanea a qualsiasi altro Corso di Studio.

Art. 13 - Rimborso spese per le commissioni

1. Il rimborso spese per le Commissioni viene erogato in base alla normativa vigente all'atto della pubblicazione del Bando di Concorso.

Art. 14 - Partecipazione dell'Ateneo a Corsi di DDR con sede amministrativa presso altro Ateneo

1. L'Ateneo, su proposta di uno o più Dipartimenti, può partecipare in regime di convenzione a Corsi di DDR con sede amministrativa presso altro Ateneo. La partecipazione è regolata da apposite convenzioni, che possono riguardare uno o più Corsi di DDR.
2. La convenzione definisce le modalità di partecipazione dell'Ateneo di Palermo, in termini di strutture, docenti, impegno finanziario anche in termini di Borse di Studio, il cui numero non può essere inferiore a 3 per ciascun Corso.
3. La verifica dei requisiti del DDR proposto rientra nella competenza del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sede amministrativa.
4. Le prove di accesso, il funzionamento del DDR e la organizzazione degli esami finali avverranno secondo i regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa.

Art. 15 - Internazionalizzazione

1. L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nell'ambito dei dottorati di ricerca. A tal fine promuove e stipula, con altre Università e/o Enti stranieri, convenzioni, che definiscono le modalità di cooperazione, ed in particolare:
 - Istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere che prevedono il rilascio di titoli congiunti o doppio o multiplo titolo;
 - Co-tutela di tesi con rilascio di doppio titolo;
 - Certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus.
 - Permanenza, sotto forma di stage, dei dottorandi presso qualificate istituzioni di ricerca estere

Art. 16 - Istituzione di dottorati in convenzione con Atenei o istituzioni estere.

1. La proposta di attivazione di Corsi di DDR in convenzione con Atenei o istituzioni di ricerca esteri è basata sulla convenzione con l'istituzione interessata che prevede:
 - a) la condivisione dei percorsi formativi del Corso di DDR o di un suo curriculum, con la definizione delle sedi di svolgimento delle attività formative e di ricerca previste;
 - b) una equa ripartizione degli oneri
 - c) le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario
 - d) l'indicazione delle risorse (laboratori, biblioteche, banche dati e altro) disponibili per le finalità del DDR
 - e) le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi
 - f) il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
 - g) l'elencazione dei docenti (compresi tra 2 e 4 per ciascun curriculum) della istituzione straniera proposti per il Collegio dei Docenti;
 - h) le modalità di valutazione annuali dei dottorandi;
 - i) la lingua in cui deve essere redatta la tesi
 - l) modalità di autovalutazione del Corso di DDR
2. Nel caso in cui la convenzione riguardi il Corso di DDR nel suo complesso, la convenzione può prevedere specifiche disposizioni in merito alla prove di selezione per



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

l'accesso e per il conferimento del titolo, ivi compresa la composizione della commissione.

3. Le convenzioni con istituzioni straniere (Atenei o istituzioni di ricerca) devono riguardare il Corso di DDR nel suo complesso per quanto riguarda il rilascio del titolo congiunto o multiplo, ma possono riguardare i singoli curricula, per quanto attiene i percorsi formativi e possono prevedere la utilizzazione dei finanziamenti erogati prevalentemente per specifici curricula, fermo restando la unicità della prova di accesso e delle prove finali.
4. Il titolo di Corso di Dottorato Internazionale è riservato ai Corsi di DDR in convenzione con istituzioni straniere per i quali per tutti i curricula e per tutti gli studenti è previsto il rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo.

Art. 17 - Cotutela di tesi

1. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Palermo e di un docente di un Ateneo estero, detto Ateneo partecipante. La co-tutela di tesi può essere attivata su proposta del Collegio di docenti ed è regolata da apposita convenzione sottoposta alla approvazione dei organi accademici.
2. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni e contenuti:
 - a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) il dottorando svolge la propria attività di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - d) esame finale con discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, composta da rappresentanti scientifici delle due istituzioni in numero pari; deve comprendere almeno 4 membri tra cui i due relatori di tesi;
 - e) le eventuali fonti di finanziamento a sostegno della mobilità del dottorando;
 - f) ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice; il titolo di dottore di ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di _____;
3. I DDR di cui l'Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in eccesso rispetto al numero massimo di posti disponibili, studenti di DDR esteri per la co-tutela della tesi.

Art. 18 Certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus"

1. L'Ateneo rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus", aggiuntiva al titolo ed al valore nazionale del relativo dottorato, su proposta del Collegio dei Docenti in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:
 - a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due professori provenienti da due Università Europee diverse tra loro e da quella in cui viene discussa la tesi;
 - b) appartenenza di almeno un membro della commissione d'esame finale ad una istituzione universitaria di un paese Europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi e dei docenti di cui alla lettera a);
 - c) discussione di una parte della tesi in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi anche non continuativo in un paese Europeo diverso da quello in cui è iscritto il candidato.

Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti, il rilascio della certificazione di Doctor Europaeus avverrà congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di Ricerca.

Art. 19 Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Ateneo può istituire corsi di dottorato, in convenzione con imprese che soddisfano i requisiti stabiliti nel DM ed accertati dal Nucleo, sulla base di convenzioni che prevedono:
 - a) La condivisione dei percorsi formativi con la esplicita indicazione delle attività da svolgersi presso i laboratori e le strutture di ricerca e sviluppo dell'impresa;
 - b) L'impegno da parte dell'impresa ad erogare il finanziamento necessario per 3 borse di studio.
2. L'Ateneo può attivare corsi di dottorato industriale, anche nella forma di curriculum di un Corso di Dottorato, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui al comma 2 stabiliscono, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
4. L'Ateneo può attivare. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
5. Per i dottorati di cui ai commi 1, 2 e 4 i regolamenti dei corsi di dottorato possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.

Art. 20 – Visibilità sul web

1. Ogni corso di dottorato deve avere un proprio sito che sia regolarmente aggiornato e accessibile on line sul portale dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Deve comunque essere presente l'eventuale articolazione in indirizzi, tesi in corso, calendarizzazione delle attività didattiche e l'elenco dei dottorandi in corso.
3. Responsabile dell'aggiornamento del sito è il Coordinatore del dottorato o suo delegato.

Art. 21 – Entrata in vigore e Norma finale

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore a partire XXIX ciclo. Il presente regolamento non si applica ai corsi di DDR di cicli antecedenti, che, fino alla loro conclusione saranno gestiti in conformità al Regolamento emanato con DR 2993 del 18.7.2012.

Si impegna a rivedere il regime di incompatibilità tra T.F.A. e dottorati, qualora sopraggiungano nuovi cicli di T.F.A. e interpretazioni normative che consentano la sospensione del dottorato per la frequenza ai tirocini formativi attivi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Letto e approvato seduta stante.

5) Scheda di valutazione del Dottorato di Ricerca – XXIX Ciclo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si sottopone all'approvazione dell' Organo Collegiale la seguente proposta di scheda di valutazione dei Dottorati di Ricerca, ai fini della assegnazione di borse di studio ai corsi di DDR – XXIX ciclo, Sede Amministrativa Università di Palermo:

1. SEDI E SOGGETTI PROPONENTI (MAX 20)

- | | | |
|-----------|--|-------|
| 1A | Convenzioni con Università o istituzioni estere | max 6 |
| 1B | Convenzioni con altri Atenei o istituzioni nazionali | max 8 |
| 1C | Finanziamenti da progetti di ricerca o erogati da enti di ricerca o enti esterni | max 6 |

2. COLLEGIO DEI DOCENTI (MAX 50)

- | | | |
|-----------|---|--------|
| 2A | Produzione scientifica media dei docenti del Collegio | max 25 |
| 2B | Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano P.I. (Principal Investigator) (unici) di progetti internazionali (vedi nota "B) o Coordinatori Nazionali di progetti nazionali (PRIN, FIRB) | max 10 |
| 2C | Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano Responsabili scientifici locali di progetti di progetti UE o di progetti PRIN o FIRB | max 8 |
| 2D | Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano partecipanti a progetti (PRIN, FIRB, UE, vedi nota) (con la esclusione dei Responsabili e dei Coordinatori) | max 2 |
| 2E | Numero di docenti dell'indirizzo che hanno svolto o hanno avuto affidato il ruolo di Tutor di Tesi di DDR nei cicli 24, 25 e 26 | max 5 |

3. VALUTAZIONE EX POST (MAX 20)

- | | | |
|-----------|--|-------|
| 3A | Numero di dottorandi in eccesso al numero di borse di Ateneo del 25° e 26° ciclo | max 4 |
| 3B | Tesi in co-tutela o finalizzate al conseguimento di titolo congiunto o doppi titolo, già assegnate nel 25° e 26° ciclo | max 3 |
| 3C | Formazione all'estero già effettuata da allievi del 24° o 25° ciclo | max 4 |
| 3D | Presenza (25° e 26° ciclo) di studenti stranieri o laureati in altro Ateneo | max 3 |
| 3E | Numero di ore di docenza svolta da docenti di Università o istituzione straniera svolta nell'anno 2012 e nel primo semestre del 2013 | max 6 |

4. PERCORSO FORMATIVO XXIX ciclo (MAX 10 PUNTI)

- | | | |
|-----------|---|-------|
| 4A | Permanenza dei dottorandi in Atenei o istituzioni estere prevista nei piani formativi di tutti i curricula | max 3 |
| 4B | Attività formativa (disciplinare, specialistica, interdisciplinare) affidata a docenti di Atenei esteri o ricercatori di enti di ricerca esteri | max 3 |
| 4C | Attività formativa (disciplinare, specialistica) calendarizzata | max 2 |
| 4D | Attività formativa interdisciplinare calendarizzata | max 2 |

corredata delle seguenti Note applicative:

1. SEDI E SOGGETTI PROPONENTI (MAX 20)

- | | | |
|-----------|---|-------|
| 1A | Convenzioni con Università o istituzioni estere | max 6 |
|-----------|---|-------|



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- 1B** *Convenzioni con altri Atenei o istituzioni nazionali* **max 8**
1C *Finanziamenti da progetti di ricerca o erogati da enti di ricerca o enti esterni* **max 6**

NOTA 1A: Si assegnano 6 punti a quei dottorati per i quali il percorso formativo internazionale riguarda tutti gli allievi di tutti i curricula (definiti “Corsi di Dottorato Internazionale” nel Reg. art. 17 c.8) e prevede la presenza all'estero per almeno un anno complessivo nel triennio. Nel caso di DDR in convenzione con Atenei o istituzioni straniere per i quali il percorso formativo internazionale è limitato solo ad alcuni dei curricula (sempre in previsione di fruizione da parte di tutti i dottorandi del curriculum) (Reg. art.17 c.7) si assegnano 2 punti per ciascun curriculum interessato fino ad un massimo di 6 punti.

NOTA 1B: si assegnano 3 punti 3 per ogni sede convenzionata (vincolata ad erogare 3 borse) fino ad un massimo di 8 punti.

NOTA 1C: si considera il finanziamento complessivo da progetti di ricerca o da soggetti esterni, lo si rapporta al costo annuale di una borsa (€ 16,251) (finanziamento borsa-equivalente). Si assegna un punto per ciascun finanziamento borsa-equivalente fino ad un massimo di 6.

2. COLLEGIO DEI DOCENTI (MAX 50)

- 2A** *Produzione scientifica media dei docenti del Collegio* **max 25**

NOTA 2A. La valutazione riguarda tutti i docenti del Collegio appartenenti all'Ateneo di Palermo (inclusi quelli “obbligatori” già valutati dal NVA). Per ciascuna area CUN vengono preliminarmente determinati i quartili dei punteggi SURPLUS 2013, numerati dal basso. A ciascun Dottorato vengono assegnati 5 punti se la media di cui al punto **2A** rientra nel secondo quartile, 15 punti se la media di cui al punto **2A** rientra nel terzo quartile, 25 punti se la media di cui al punto **2A** rientra nel quarto quartile. Si considerano i punteggi SURPLUS legati ai soli prodotti della 1° fascia. Il punteggio SURPLUS di ciascun docente è indicato nella proposta di attivazione e sarà verificato dall'Ufficio.

Nel caso in cui i docenti del Collegio appartengono a più aree, i punteggi vengono attribuiti per ciascuna area e viene assegnato al DDR il punteggio calcolato come media pesata sul numero di docenti.

- 2B** *Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano P.I. (Principal Investigator) (unici) di progetti UE o Coordinatori Nazionali di progetti PRIN o FIRB* **max 10**

NOTA 2B Ai fini del calcolo di questo punteggio, si considerano esclusivamente: a) progetti del VII PQ – UE – CORDIS (bandi Cooperation, Ideas, Capacity, People, Euratom e JRC); progetti finanziati attraverso partecipazione diretta ad un bando europeo e finanziamento diretto da istituzioni pubbliche europee; b) progetti nazionali PRIN e FIRB.

Si assegna un punteggio 3 per ciascun docente che risulta P.I. (unico) per un progetti del gruppo a). Si assegna un punteggio 2 per ciascun docente che risulti Coordinatore nazionale di progetti del gruppo b). Ogni docente viene contato una sola volta nell'ambito di questa voce. La posizione di unico P.I. o di Coordinatore di Progetto Nazionale è autocertificata nella proposta e viene verificata per confronto con i dati disponibili al Settore Ricerca.

- 2C** *Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano Responsabili scientifici locali di progetti di progetti UE o di progetti PRIN o FIRB* **max 8**

NOTA 2C. Con riferimento alla tipologia di progetti indicata nella nota 2B, Si assegna un punteggio 2 per ciascun docente co-P.I. o Responsabile Scientifico locale di progetti del gruppo a) e 1 punto per ciascun docente Responsabile locale di progetti PRIN o FIRB. Non vengono conteggiati i docenti di cui



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

al punto 2B ed ogni docente può essere contato una sola volta. La posizione di Responsabile Scientifico è autocertificata nella proposta e viene verificata per confronto con i dati disponibili al Settore Ricerca.

2D *Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano partecipanti a progetti (PRIN, FIRB, UE, vedi nota) (con la esclusione dei Responsabili e dei Coordinatori)* **max 2**

NOTA 2D. Si assegna un punteggio 0.2 per ciascun docente partecipante ai progetti indicati nella nota 2A. Ogni docente è conteggiato una sola volta. Non vengono conteggiati i docenti già conteggiati per le voci 2B e 2C. La partecipazione ai progetti è autocertificata nella proposta e viene verificata per confronto con i dati disponibili al Settore Ricerca.

2E *Numero di docenti dell'indirizzo che hanno svolto o hanno avuto affidato il ruolo di Tutor di Tesi di DDR nei cicli 24 e 25* **max 5**

NOTA 2E. Si assegnano 0.5 punti per docente, indipendentemente dal numero di tesi di cui è stato tutor. Non si prendono in considerazione le figure di co-tutor. Il ruolo di Tutor di Tesi è autocertificato dal docente nella proposta di attivazione.

3. VALUTAZIONE EX POST (MAX 20)

I punteggi vengono attribuiti esclusivamente a quei DDR proposti per il XXIX ciclo che includono curricula che riproducono integralmente indirizzi presenti nei Corsi di DDR attivati sia nel XXV che nel XXVI ciclo. I dati necessari per la attribuzione dei punteggi seguenti sono forniti dal docente proponente l'indirizzo e sono oggetto di verifica da parte dell'Ufficio DDR.

3A *Numero di dottorandi in eccesso al numero di borse di Ateneo del 25° e 26° ciclo* **max 4**

NOTA 3A. Si assegnano 1 punto per ogni dottorando che fruisce di borsa esterna. Si assegna 1 punto per ogni dottorando che non fruisce di borsa.

3B *Tesi in co-tutela o finalizzate al conseguimento di titolo congiunto o doppi titolo, già assegnate nel 25° e 26° ciclo* **max 3**

NOTA 3B. Si assegna 1 punti per ogni Tesi.

3C *Formazione all'estero già effettuata da allievi del 24° o 25° ciclo* **max 4**

NOTA 3C. Si assegna 0.5 punti per ogni mese.

3D *Presenza (25° e 26° ciclo) di studenti stranieri o laureati in altro Ateneo* **max 3**

NOTA 3D. Si assegnano 2 punti per ogni studente laureato in Ateneo estero, 1 punto per ogni studente laureato in altro Ateneo.

3E *Numero di ore di docenza svolta da docenti appartenenti ad Università o istituzioni straniere nell'anno 2012* **max 6**

NOTA 3E. Si assegna 1 punto per ogni 10 ore di attività frontale svolta da docenti stranieri (non facenti parte del Collegio Docenti).

4. PERCORSO FORMATIVO CICLO XXIX (MAX 10 PUNTI)

4A *Permanenza dei dottorandi in Atenei o istituzioni estere prevista nei piani formativi di tutti i curricula* **max 3**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

NOTA 4A. Si assegnano 2 punti per la previsione di 12 mesi di permanenza presso istituzioni estere nel corso del ciclo.

4B *Attività formativa (disciplinare, specialistica, interdisciplinare) affidata a docenti di Atenei esteri o ricercatori di enti di ricerca esteri* max 3

NOTA 4B. Si assegna 1 punto ogni 10 ore previste cumulando ogni forma di attività didattica frontale esplicitamente menzionata nel piano formativo indipendentemente dal curriculum

4C *Attività formativa (disciplinare, specialistica) calendarizzata* max 2

NOTA 4C. Si assegna 1 punto ogni 100 ore previste cumulando ogni forma di attività didattica frontale esplicitamente menzionata come disciplinare o specialistica nel piano formativo. Per i DDR articolati in curricula, si tiene conto della media calcolata su tutti i curricula.

4D *Attività formativa interdisciplinare calendarizzata* max 2

NOTA 4D. Si assegna 1 punto ogni 100 ore previste cumulando ogni forma di attività didattica frontale esplicitamente menzionata nel piano formativo come interdisciplinare. Per i DDR articolati in curricula, si tiene conto della media calcolata su tutti i curricula.

Pertanto si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

l'approvazione del testo della scheda, sopra riportato, e le relative Note applicative.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Modesta Semilia

Il Dirigente dell' Area Ricerca e Sviluppo
Ing. Gandolfo Gallina

Le Commissioni "Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione" e "Ricerca", riunite in seduta congiunta il 24 giugno 2013, propongono le seguenti modifiche:

1. SEDI E SOGGETTI PROPONENTI (MAX 20)

- | | |
|--|--------------|
| 1A Convenzioni con Università o istituzioni estere | max 6 |
| 1B Convenzioni con altri Atenei o istituzioni nazionali | max 8 |
| 1C Finanziamenti da progetti di ricerca o erogati da enti di ricerca o enti esterni | max 6 |
| 1D Confluenza di Dottorati | max 3 |

2. COLLEGIO DEI DOCENTI (MAX 50)

- | | |
|---|---------------|
| 2A Produzione scientifica media dei docenti del Collegio | max 30 |
| 2B Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano P.I. (Principal Investigator) (unici) di progetti internazionali (vedi nota "B) o Coordinatori Nazionali di progetti nazionali (PRIN, FIRB) | max 10 |
| 2C Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano Responsabili scientifici locali di progetti di progetti UE o di progetti PRIN o FIRB | max 8 |
| 2D Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano partecipanti a progetti (PRIN, FIRB, UE, vedi nota) (con la esclusione | |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- dei Responsabili e dei Coordinatori) max 2
2E Numero di docenti dell'indirizzo che hanno svolto o hanno avuto affidato il ruolo di Tutor di Tesi di DDR nei cicli 24, 25 e 26 max 5

3. VALUTAZIONE EX POST (MAX 20)

- 3A** Numero di dottorandi in eccesso al numero di borse di Ateneo del 25° e 26° ciclo max 4
3B Tesi in co-tutela o finalizzate al conseguimento di titolo congiunto o doppi titolo, già assegnate nel 25° e 26° ciclo max 3
3C Formazione all'estero già effettuata da allievi del 24° o 25° ciclo max 4
3D Presenza (25° e 26° ciclo) di studenti stranieri o laureati in altro Ateneo max 3
3E Numero di ore di docenza svolta da docenti di Università o istituzione straniera svolta nell'anno 2012 e nel primo semestre del 2013 max 6

4. PERCORSO FORMATIVO XXIX ciclo (MAX 10 PUNTI)

- 4A** Permanenza dei dottorandi in Atenei o istituzioni estere prevista nei piani formativi di tutti i curricula max 3
4B Attività formativa (disciplinare, specialistica, interdisciplinare) affidata a docenti di Atenei esteri o ricercatori di enti di ricerca esteri max 3
4C Attività formativa (disciplinare, specialistica) calendarizzata max 2
4D Attività formativa interdisciplinare calendarizzata max 2

corredata delle seguenti NOTE APPLICATIVE:

1. SEDI E SOGGETTI PROPONENTI (MAX 20)

- 1A** Convenzioni con Università o istituzioni estere max 6
1B Convenzioni con altri Atenei o istituzioni nazionali max 8
1C Finanziamenti da progetti di ricerca o erogati da enti di ricerca o enti esterni max 6

NOTA 1A: Si assegnano 6 punti a quei dottorati per i quali il percorso formativo internazionale riguarda tutti gli allievi di tutti i curricula (definiti "Corsi di Dottorato Internazionale" nel Reg. **art. 16 comma 4**) e prevede la presenza all'estero per almeno un anno complessivo nel triennio. Nel caso di DDR in convenzione con Atenei o istituzioni straniere per i quali il percorso formativo internazionale è limitato solo ad alcuni dei curricula (sempre in previsione di fruizione da parte di tutti i dottorandi del curriculum) (**Reg. art.4 comma 6**) si assegnano 2 punti per ciascun curriculum interessato fino ad un massimo di 6 punti.

NOTA 1B: si assegnano 3 punti 3 per ogni sede convenzionata (vincolata ad erogare 3 borse) fino ad un massimo di 8 punti.

NOTA 1C: si considera il finanziamento complessivo da progetti di ricerca o da soggetti esterni, lo si rapporta al costo annuale di una borsa (€ 16,251) (finanziamento borsa-equivalente). Si assegna un punto per ciascun finanziamento borsa-equivalente fino ad un massimo di 6.

NOTA 1D: Per ogni ipotesi di confluenza in una nuova proposta organica e coerente si assegna il seguente punteggio: 1 punto quando confluiscono nella nuova proposta due dottorati, 2 punti quando confluiscono tre dottorati e 3 punti per un qualsiasi numero di confluenze maggiori di 3.

2. COLLEGIO DEI DOCENTI (MAX 50)

- 2A** Produzione scientifica media dei docenti del Collegio max 30



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

NOTA 2A. La valutazione riguarda tutti i docenti del Collegio appartenenti all'Ateneo di Palermo (inclusi quelli "obbligatori" già valutati dal NVA).

Nel caso di Collegi di cui facciano parte docenti di altri atenei, la valutazione viene fatta tenendo conto dell'intero collegio, ad eccezione della voce 2°, per la quale si considereranno solo i Docenti dell'Università di Palermo.

Nel caso di Dottorati in convenzione con Atenei italiani, il Collegio dei Docenti deve prevedere almeno 16 Docenti in servizio nell'Ateneo di Palermo.

Per ciascuna area CUN vengono preliminarmente determinati i quartili dei punteggi SURPLUS 2013, numerati dal basso. A ciascun Dottorato vengono assegnati 10 punti se la media di cui al punto **2A** rientra nel secondo quartile, 20 punti se la media di cui al punto **2A** rientra nel terzo quartile, 30 **indirizzi delle aree CUN da 01 a 07 e 09, si considerano solo i prodotti di prima fascia, per gli indirizzi delle Aree 08 e da 10 a 14 si considerano prodotti di prima e seconda fascia.**

Il punteggio SURPLUS di ciascun docente dell'indirizzo proposto è indicato nella proposta di attivazione e sarà verificato dall'Ufficio Dottorati.

Nel caso in cui i docenti del Collegio appartengono a più aree, i punteggi vengono attribuiti per ciascuna area e viene assegnato al DDR il punteggio calcolato come media pesata sul numero di docenti.

2B *Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano P.I. (Principal Investigator) (unici) di progetti UE o Coordinatori Nazionali di progetti PRIN o FIRB*
max 10

NOTA 2B Ai fini del calcolo di questo punteggio, si considerano esclusivamente: a) progetti del VII PQ – UE – CORDIS (bandi Cooperation, Ideas, Capacity, People, Euratom e JRC); progetti finanziati attraverso partecipazione diretta ad un bando europeo e finanziamento diretto da istituzioni pubbliche europee; b) progetti nazionali PRIN e FIRB.

Si assegna un punteggio 3 per ciascun docente che risulta P.I. (unico) per un progetti del gruppo a). Si assegna un punteggio 2 per ciascun docente che risulti Coordinatore nazionale di progetti del gruppo b). Ogni docente viene contato una sola volta nell'ambito di questa voce. La posizione di unico P.I. o di Coordinatore di Progetto Nazionale è autocertificata nella proposta e viene verificata per confronto con i dati disponibili al Settore Ricerca.

2C *Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano Responsabili scientifici locali di progetti di progetti UE o di progetti PRIN o FIRB*
max 8

NOTA 2C. Con riferimento alla tipologia di progetti indicata nella nota 2B, Si assegna un punteggio 2 per ciascun docente co-P.I. o Responsabile Scientifico locale di progetti del gruppo a) e 1 punto per ciascun docente Responsabile locale di progetti PRIN o FIRB. Non vengono conteggiati i docenti di cui al punto 2B ed ogni docente può essere contato una sola volta. La posizione di Responsabile Scientifico è autocertificata nella proposta e viene verificata per confronto con i dati disponibili al Settore Ricerca.

2D *Numero di docenti che, alla data di presentazione della proposta, risultano partecipanti a progetti (PRIN, FIRB, UE, vedi nota) (con la esclusione dei Responsabili e dei Coordinatori)*
max 2

NOTA 2D. Si assegna un punteggio 0.2 per ciascun docente partecipante ai progetti indicati nella nota 2A. Ogni docente è conteggiato una sola volta. Non vengono conteggiati i docenti già conteggiati per le voci 2B e 2C. La partecipazione ai progetti è autocertificata nella proposta e viene verificata per confronto con i dati disponibili al Settore Ricerca.

2E *Numero di docenti dell'indirizzo che hanno svolto o hanno avuto affidato il ruolo di Tutor di Tesi di DDR nei cicli 24 e 25*
max 5



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

NOTA 2E. Si assegnano 0.5 punti per docente, indipendentemente dal numero di tesi di cui è stato tutor. Non si prendono in considerazione le figure di co-tutor. Il ruolo di Tutor di Tesi è autocertificato dal docente nella proposta di attivazione.

3. VALUTAZIONE EX POST (MAX 20)

I punteggi vengono attribuiti esclusivamente a quei DDR proposti per il XXIX ciclo che includono curricula che riproducono integralmente indirizzi presenti nei Corsi di DDR attivati sia nel XXV che nel XXVI ciclo. I dati necessari per la attribuzione dei punteggi seguenti sono forniti dal docente proponente l'indirizzo e sono oggetto di verifica da parte dell'Ufficio DDR.

Nella delibera del Dipartimento proponente devono indicarsi espressamente le attività di cui al punto 3A e 3E.

3A Numero di dottorandi in eccesso al numero di borse di Ateneo del 25° e 26° ciclo **max 4**

NOTA 3A.

Si assegnano 1 punto per ogni dottorando che fruisce di borsa esterna. Si assegna 1 punto per ogni dottorando che non fruisce di borsa.

3B Tesi in co-tutela o finalizzate al conseguimento di titolo congiunto o doppi titolo, già assegnate nel 25° e 26° ciclo **max 3**

NOTA 3B. Si assegna 1 punti per ogni Tesi.

3C Formazione all'estero già effettuata da allievi del 24° o 25° ciclo **max 4**

NOTA 3C. Si assegna 0.5 punti per ogni mese.

3D Presenza (25° e 26° ciclo) di studenti stranieri o laureati in altro Ateneo **max 3**

NOTA 3D. Si assegnano 2 punti per ogni studente laureato in Ateneo estero, 1 punto per ogni studente laureato in altro Ateneo.

3E Numero di ore di docenza svolta da docenti appartenenti ad Università o istituzioni straniere nell'anno 2012 **max 6**

NOTA 3E. Si assegna 1 punto per ogni 10 ore di attività frontale svolta da docenti stranieri (non facenti parte del Collegio Docenti).

4. PERCORSO FORMATIVO CICLO XXIX (MAX 10 PUNTI)

4A Permanenza dei dottorandi in Atenei o istituzioni estere prevista nei piani formativi di tutti i curricula **max 3**

NOTA 4A. Si assegnano 3 punti **solo** per la previsione di 12 mesi di permanenza presso istituzioni estere nel corso del ciclo, **con esplicita indicazione nel bando di accesso.**

4B Attività formativa (disciplinare, specialistica, interdisciplinare) affidata a docenti di Atenei esteri o ricercatori di enti di ricerca esteri **max 3**

NOTA 4B. Si assegna 1 punto ogni 10 ore previste cumulando ogni forma di attività didattica frontale esplicitamente menzionata nel piano formativo indipendentemente dal curriculum



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

4C *Attività formativa (disciplinare, specialistica) calendarizzata* *max 2*

NOTA 4C. Si assegna 1 punto ogni 100 ore previste cumulando ogni forma di attività didattica frontale esplicitamente menzionata come disciplinare o specialistica nel piano formativo. Per i DDR articolati in curricula, si tiene conto della media calcolata su tutti i curricula.

4D *Attività formativa interdisciplinare calendarizzata* *max 2*

NOTA 4D. Si assegna 1 punto ogni 100 ore previste cumulando ogni forma di attività didattica frontale esplicitamente menzionata nel piano formativo come interdisciplinare. Per i DDR articolati in curricula, si tiene conto della media calcolata su tutti i curricula.

Primo emendamento: "Nel caso di Collegi di cui facciano parte docenti di altri atenei, la valutazione viene fatta tenendo conto dell'intero collegio, ad eccezione della voce 2A, per la quale si considereranno solo i docenti dell'Università di Palermo."

Secondo emendamento: "Nel caso di dottorati in convenzione con altri atenei italiani, il numero di borse risultante dalla posizione occupata nella graduatoria di ateneo viene ridotto proporzionalmente al peso percentuale dei docenti palermitani all'interno del collegio. La partecipazione dell'Università di Palermo è subordinata al raggiungimento del valore minimo di 3 borse previsto dal decreto. A tal fine il numero di borse ottenuto verrà comunemente arrotondato all'intero superiore."

IL SENATO ACCADEMICO

Visti gli artt. 18, comma 3, lettera n) e 35 dello Statuto;

Visto il verbale delle Commissioni "Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione" e "Ricerca", riunite in seduta congiunta il 24 giugno 2013;

Sentiti i Coordinatori delle Commissioni "Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione" e "Ricerca";

Tenuto conto delle modifiche apportate nella seduta del Senato Accademico;
a maggioranza, con l'astensione dei Senatori Barone e Pace

DELIBERA

di approvare ai sensi dell'art.18, comma 3, lettera n) e dell'art.35 dello Statuto la proposta di scheda di valutazione esitata dalle Commissioni "Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione" e "Ricerca"

Letto e approvato seduta stante.

Alle ore 17,20 si allontanano il Prof. Verde e il Prof. Parrinello.

6) Procedura di chiusura delle schede SUA C.d.s.- Offerta Formativa 2013- 2014 al 23/06/2013

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Visto il D.M. 270/2004;
- Visto il D.Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- Vista la "Road Map AVA" pubblicata dall'ANVUR il 29.03.2012;
- Visto il D.M. 47/2013 ed in particolare l'Allegato A, lettera f);
- Visto il Documento ANVUR sulla procedura AVA emanato in data 28.01.2013;
- Tenuto conto delle attività sinora espletate;
- Vista la costituzione del Gruppo di Lavoro (Sig. G. Monastero, Dott. A. Sternheim, Dott. C. Tusa, Dott. M. Ciaccio, Prof. V. Ferro) per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio e la sede universitaria (Provvedimento del D.G. N. 32175 del 29.04.2013).
- Visto il D.R. N. 1234/2013 del 29.04.2013, con il quale è stato designato, su indicazione delle Facoltà e per ciascun corso di studio, il Docente referente per la compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS);
- Viste le Linee Guida per la Redazione della Scheda SUA-CdS, redatte dal Gruppo di Lavoro ed inviate sia ai Corsi di Studio di nuova attivazione (Nota Prot. 28361 del 10.04.2013) sia a quelli già attivi nell'A.A. 2012/2013 (Nota Prot. 28381 del 10.04.2013).
- Viste le verifiche di compilazione della Scheda SUA-CdS effettuate,

Alla luce delle verifiche effettuate delle informazioni fornite, dei documenti trasmessi e delle attività complessivamente svolte dal Gruppo di Lavoro e dal Delegato del Rettore alla Didattica;

Si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

di prendere atto della compilazione, da parte dei Referenti, delle schede SUA-C.d.S. per quanto riguarda i quadri A4a, A4b, A4c, A5, B1a, B1b, e che tali quadri della sezione "Qualità" non saranno modificabili dopo la scadenza del 30.06.2013 stabilita dall'ANVUR.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Claudio Tusa

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Averna

IL SENATO ACCADEMICO

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Sentito il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. V. Ferro;
all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

La seduta è sospesa alle ore 17,30 e rinviata per la prosecuzione il prossimo 2 luglio 2013 ore 9,30.

=====

L'anno duemilatredecim addì due del mese di luglio alle ore 9,30 in Palermo, nella sede del Rettorato presso la Sala "M. Carapezza" di Palazzo Chiaromonte - Steri (Piazza Marina n°



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Assenti: Sig. Gaetano Maurizio Ippolito

Assume le funzioni di Presidente il Rettore, Prof. Roberto Lagalla

Assiste alla seduta il Pro Rettore Vicario Prof. Vito Ferro

Assume le funzioni di Segretario, il Direttore Generale, Dott. Antonio Valenti

Sono altresì presenti, nella qualità di collaboratori del Direttore Generale, i Dott. Sergio Casella, Angelo Neri e Simona Viola

1) Comunicazioni

Il Rettore informa i presenti che si è dato avvio alle attività di UniverCittà, che si auspica possano essere molto partecipate da parte dei docenti dell'Ateneo.

Nella prossima seduta dovranno essere discussi i criteri da utilizzare per la richiesta di permanenza in servizio dei docenti che chiedono di utilizzare il biennio aggiuntivo dopo il raggiungimento dell'età massima per il pensionamento. La risposta dovrà essere individuale e con deliberazione di competenza del CdA.

Nella stessa seduta si potrà cominciare ad esaminare le proposte dei Dipartimenti per la costituzione delle SdR. In questo modo si potrà completare il procedimento entro l'estate, per poi avviare la fase di trasferimento delle competenze dalle Facoltà ai Dipartimenti e alle SdR.

Il Rettore invita i componenti che avessero comunicazioni a prendere la parola

- La prof. Aprile fa presente che le comunicazioni inviate dall'Ateneo ai docenti spesso eccedono nell'uso del "politichese" o di riferimenti tecnici non esplicitati. Questo aspetto della comunicazione andrebbe migliorato notevolmente. Il Rettore condivide, ma evidenzia che non sempre vi è la possibilità di uniformare le modalità di comunicazione e di adeguare i contenuti alle conoscenze dei destinatari.

- Il prof. Carapezza evidenzia l'inopportunità che alcuni docenti dell'Ateneo utilizzino gli indirizzi di posta istituzionale per inviare messaggi contenenti epiteti poco gradevoli nei confronti dei colleghi, come è recentemente accaduto.

Alle ore 10,15 il Rettore si allontana per altri impegni istituzionali ed assume le funzioni di Presidente, il Pro Rettore Vicario, Prof. Vito Ferro.

2) Risposte e interrogazioni

Il Presidente invita i componenti che avessero comunicazioni a prendere la parola:

- Prende la parola il Prof. Napoli che riferisce di avere essere stato informato da uno studente che le segreterie richiedono, ai fini del rilascio dei certificati di laurea in lingua inglese, copia in bollo dei corrispondenti certificati in lingua italiana.
Fa presente che potrebbe sussistere un'anomalia in quanto l'Amministrazione chiede certificazione di informazioni già in proprio possesso (come certamente è quella relativa ad una laurea conseguita presso lo stesso Ateneo) ed in ogni caso sottolinea che richiedere tale certificato in bollo costituisce in inutile aggravio di costi per gli studenti. Ritiene opportuno risolvere tale specifica questione e, in generale, verificare il complesso delle richieste delle segreterie per evitare di porre oneri non necessari sugli utenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Pro-rettore vicario assicura che si verificherà immediatamente il caso specifico e informa che in fase di definizione il manuale di assicurazione della qualità delle attività delle segreterie, che consentirà l'ottimizzazione di tutte le procedure.

3) **Approvazione verbale del 04-18 giugno 2013**

Il Pro Rettore Vicario, Presidente della Seduta propone le seguenti modifiche all'art. 4, come di seguito si riporta:

Art. 4 PRESIDENTE

Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. In caso di assenza o di impedimento del Rettore e del Pro Rettore Vicario, il Senato è presieduto dal Vicepresidente, eletto dall'Organo Collegiale.

Il Rettore nella qualità di Presidente:

- a) riconosce, o meno, validamente riunito il Senato Accademico, come sopra convocato, e, conseguentemente, dichiara aperta la seduta o la rinvia ad altra data;
- b) si accerta dei presenti e degli assenti, comunicando i nominativi dei componenti la cui assenza risulti giustificata;
- c) dirige i lavori del Senato, coordinando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, mettendo in votazione le relative proposte di deliberazione e proclamandone il risultato;
- d) aggiorna o dichiara sciolta la seduta che non può essere più ripresa se non in seguito a regolare convocazione.

Il Senato accademico prende atto.

Con le modifiche sopra riportate, il Senato approva il verbale con l'astensione dei senatori assenti nella seduta del 04-18 giugno 2013

7) **Rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRP), con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si sottopone all'esame del Senato Accademico il **rinnovo** della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS), trasmessa in versione definitiva dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con email del 02 aprile 2013.

Si fa presente che l'Università degli Studi di Palermo aveva aderito al Centro citato con delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 1998 e che, con successiva delibera del 09 luglio 2002, aveva approvato la modifica della denominazione del CIRPS e la proroga della durata della Convenzione.

Con nota del 07 gennaio 2013, l'Area Legale, Osservatorio Contratti e Convenzioni, al quale era stata inviata la bozza del testo di convenzione preliminarmente trasmessa dalla sede di Roma in data 22 ottobre 2012, ha comunicato la complessiva conformità del testo della Convenzione alla normativa vigente, e, in particolare, la sua congruenza con l'art. 91 del DPR 382/80, secondo il quale, per le finalità di cui agli articoli 89 e 90 dello stesso decreto, possono essere costituiti centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, tramite convenzioni tra le Università interessate.

Si propone, pertanto, che il Senato Accademico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ESPRIMA PARERE

in merito al rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS).

Il Responsabile del procedimento
F.to: Dott.ssa Maria Rosa Donzelli

Il Dirigente
F.to Ing. Gandolfo Gallina

II SENATO ACCADEMICO

VISTA la nota del 02 aprile 2013, con la quale è stato trasmesso l'atto di rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS);

CONSIDERATO che l'Area Legale, alla quale era stata inviata la bozza del testo di Convenzione preliminarmente trasmessa dalla sede di Roma in data 22 ottobre 2012, ha comunicato, con nota del 07 gennaio 2013, la complessiva conformità del testo della Convenzione alla normativa vigente, e, in particolare, la sua congruenza con l'art. 91 del DPR 382/80;

PRESO ATTO che l'Università degli Studi di Palermo, con delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 1998, aveva aderito al Centro Interuniversitario di ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS) e che, con successiva delibera del Senato Accademico del 09 luglio 2002, era stata approvata la modifica della denominazione del Centro e la proroga della durata della Convenzione;

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;

SENTITA la relazione del Coordinatore della Commissione attività di ricerca;

All'unanimità,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito al rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (CIRPS), il cui testo di seguito si trascrive, ed auspica che vengano informate delle attività del Centro anche altre aree culturali dell'Ateneo interessate alle attività dello stesso. Il Rettore provvederà a designare il proprio delegato.

“CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIRPS)

RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA

Tra

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede e domicilio fiscale in Roma, P.la Aldo Moro n. 5, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Prof. Luigi Frati**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi dell'AQUILA con sede e domicilio fiscale in Via Giovanni Falcone n. 25, 67100 Coppito (AQ), rappresentata dal Rettore pro-tempore **Prof. Ferdinando di Orio**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di CASSINO con sede e domicilio fiscale in Via Marconi n. 10 - 03043 Cassino (FR), rappresentata dal Rettore pro-tempore **Prof. Ciro Attaianesi**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

l' **Università del SALENTO** con sede e domicilio fiscale in Piazza Tancredi n. 7 - 73100 Lecce (Italia), rappresentata dal Rettore pro-tempore **Prof. Domenico Laforgia**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'**Università degli Studi di MACERATA** con sede e domicilio fiscale in Piaggia della Torre n. 8 - 62100 Macerata, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Prof. Luigi Lacchè**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'**Università degli Studi di PALERMO** con sede e domicilio fiscale in Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Prof. Roberto Lagalla**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l' **Università degli Studi di PERUGIA** con sede e domicilio fiscale in Piazza Università n. 1 - 06123 Perugia, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Prof. Francesco Bistoni**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l' **Università degli Studi di SASSARI** con sede e domicilio fiscale in Piazza Università n. 21 - 07100 Sassari, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Prof. Attilio Mastino**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

il **Politecnico di TORINO** con sede e domicilio fiscale in Corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino (Italia), rappresentato dal Rettore pro-tempore **Prof. Marco Gilli**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l' **Università degli Studi di TORINO** con sede e domicilio fiscale in Via Verdi n. 8 - 10124 Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Prof. Ezio Pellizzetti**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'**Università degli Studi della TUSCIA** con sede e domicilio fiscale in Via S. M. in Gradi n. 4 - 01100 -Viterbo, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Prof. Marco Mancini**, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

si conviene e si stipula quanto segue:

- a. tra le Università rappresentate dai Rettori che sottoscrivono la presente Convenzione e meglio indicate in epigrafe è rinnovata la Convenzione istitutiva del CIRPS - Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile, al fine di gestire quelle iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e fornitura di servizi, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite nelle Università afferenti;
- b. il CIRPS - Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile (d'ora in avanti in questa Convenzione denominato "il Centro") è regolato dai seguenti articoli da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro.

ART. 1 - SCOPI DEL CENTRO

Il Centro si propone di:

1. promuovere, eseguire, coordinare e partecipare a Reti di eccellenza, ed a progetti di ricerca e attività di sviluppo nel settore della sostenibilità, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, e svolgere la sua attività



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

attraverso collaborazioni ed accordi con Università, Centri di ricerca, Aziende ed Istituzioni nazionali ed internazionali;

2. svolgere attività accademiche finalizzate alla ricerca, messa a punto e diffusione di conoscenze scientifiche, soluzioni tecnologiche e metodi di lavoro, organizzazione o vita sociale in grado di consentire lo sviluppo sostenibile;
3. attraverso attività e progetti di ricerca, didattica e intervento diretto sul territorio, applicare e diffondere i principi internazionalmente riconosciuti come necessari per la realizzazione di uno sviluppo sociale, economico e tecnologico capace di garantire l'aumento e la condivisione del benessere senza penalizzare l'ambiente, né alcun gruppo sociale, area geografica o le generazioni future;
4. costituire i fondamenti di una rete nazionale e internazionale per la formazione dei giovani ricercatori nel settore dello sviluppo sostenibile e della Scienza della Sostenibilità, anche attraverso la partecipazione a programmi europei ed internazionali;
5. favorire lo scambio di informazioni tra gli Istituti e Dipartimenti delle Università contraenti, che aderiscono al Centro, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con Centri di Ricerca di Enti pubblici, Enti morali, Istituzioni culturali, Consorzi e Imprese che operano nel settore, sia nell'ambito nazionale, sia in quello internazionale;
6. stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;
7. stimolare accordi di collaborazione internazionale con altri gruppi stranieri che si occupano di ricerche e formazione nel settore;
8. attivare qualunque altra iniziativa accademica, scientifica, educativa e formativa o di consulenza e supporto della società e del territorio a qualsiasi scala, che attengano alla sostenibilità, allo sviluppo sostenibile ed alla Scienza della Sostenibilità.

ART. 2 - SEDE DEL CENTRO

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso L'Università di Roma "La Sapienza", CIRPS, - Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile, Piazza San Pietro in Vincoli, 10 -00184 Roma.

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti, articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal Consiglio Scientifico di cui ai successivi artt. 6 e 7. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che i Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

ART. 3 - ATTIVITÀ' DEL CENTRO

Il Centro persegue gli scopi di cui all'art. 2, promuovendo attività di ricerca, didattica, formazione ed educazione, e fornitura di servizi tecnico - scientifici nel campo della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile e della scienza della sostenibilità:

- a. curando la realizzazione di programmi a tutti i livelli;
- b. curando la diffusione dell'informazione;
- c. organizzando corsi, seminari e convegni;
- d. promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori;
- e. proponendo specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;
- f. promuovendo la formazione di ricercatori nel settore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 4 - COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE ESTERNE

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

ART. 5 - COMPOSIZIONE DEL CENTRO

I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca nei settori scientifico - disciplinari inerenti alla sostenibilità, allo sviluppo sostenibile e alla Scienza della Sostenibilità ed altri operanti in tematiche correlate agli interessi del Centro, a parere del Consiglio Scientifico, possono richiedere di entrare a far parte del Centro in qualità di Membri Ordinari, inoltrando domanda al Direttore Amministrativo, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Scientifico. Questi ne decide l'eventuale ammissione.

Su presentazione di domanda con modalità analoghe a quelle sopra indicate per i Membri Ordinari, possono partecipare alle attività del Centro, in qualità di Membri Associati, docenti e ricercatori di altre università non aderenti al Centro, ovvero esperti nazionali o internazionali, su delibera del Consiglio Scientifico. Dell'accoglimento di tali domande deve essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti. Solo i Membri Ordinari godono dei diritti di elettorato attivo e passivo per le cariche relative agli Organi del Centro.

ART. 6 - ORGANI DEL CENTRO

Organi del Centro sono:

- a. il Consiglio Scientifico;
- b. il Direttore Amministrativo del Centro;
- c. il Direttore Scientifico del Centro;
- d. il Consiglio Direttivo.

ART. 7 - CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da:

- un membro nominato dal Rettore di ogni Università contraente tra i docenti di ruolo che aderiscono al Centro;
- un massimo di tre membri eletti, con le modalità di cui al regolamento elettorale, tra i docenti di ognuna delle Università contraenti che aderiscono al Centro e nominati dal Rettore dell'Università di appartenenza.

Il Consiglio Scientifico può cooptare con decisione unanime un membro tra i riconosciuti esperti che operano nel campo di attività del Centro.

Alle riunioni, anche telematiche, del Consiglio Scientifico possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altri Enti interessati all'attività del Centro e i Membri, Ordinari e Associati, del Centro.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Elegge nel proprio seno il Direttore Amministrativo, il Direttore Scientifico ed il Consiglio Direttivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Le adunanze del Consiglio, anche telematiche, sono valide se partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Il Consiglio Scientifico fissa le linee generali dell'attività del Centro, assume tutte le delibere di carattere scientifico, elabora annualmente agli Organi competenti programmi e relazioni consuntive sull'attività del Centro articolate per sede e anche per fonte di finanziamento. Assume ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del Centro di cui all'art. 1 del presente atto. In particolare approva i bilanci preventivi e consuntivi, predispose il Regolamento interno del Centro e lo modifica su motivata proposta, con la maggioranza di 2/3 dei propri componenti.

Il Consiglio Scientifico delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore Amministrativo.

Esprime la propria approvazione sulle richieste di nuove adesioni al Centro.

ART. 8 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo svolge le seguenti funzioni:

- a. rappresenta con mandato il Centro;
- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico;
- c. sottopone al Consiglio Scientifico per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- d. sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Il Direttore Amministrativo è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro esclusivamente tra i docenti ordinari a tempo pieno, ai quali non manchino meno di tre anni alla quiescenza, del Consiglio stesso previa valutazione del CV dell'interessato e nominato dal Rettore della sede amministrativa. Dura in carica tre anni e può essere rieletto non più di due volte consecutive.

Il Direttore Amministrativo nomina un Vice Direttore che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico, eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i propri partecipanti, ha la responsabilità di tutte le attività scientifiche e di ricerca del Centro.

In particolare, il Direttore Scientifico seguirà direttamente:

- i contenuti e l'organizzazione delle attività di ricerca (tempi, responsabilità, compiti, etc.);
- la redazione di nuovi progetti di ricerca;
- l'eventuale disseminazione dei risultati;
- la relazione annuale (debitamente controfirmata dal Direttore Amministrativo) sulle attività svolte dal Centro, nonché sull'effettivo coinvolgimento delle strutture e del personale docente afferente alle Università partecipanti. Detta relazione (ex art. 7 della presente Convenzione) dovrà essere trasmessa agli uffici preposti dell'Amministrazione della sede amministrativa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo attua le iniziative deliberate dal Consiglio Scientifico, discute e predispone i bilanci preventivi e consuntivi ed esamina ogni altro argomento che gli viene sottoposto dal Direttore Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tra anni. E' composto dal Direttore Amministrativo, che lo presiede, e da un membro per ogni Università convenzionata, eletto dal Consiglio Scientifico tra i componenti del Consiglio Scientifico stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Direttore Amministrativo. Il Direttore Amministrativo può inoltre convocarlo ogni volta che ciò sia necessario; è tenuto a convocarlo su richiesta di più di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze, anche telematiche, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; sono esclusi dal computo dei componenti gli assenti giustificati.

ART. 11 - FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

La gestione del Centro è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi del Centro dovranno essere approvati dal Consiglio Scientifico rispettivamente entro il 30 novembre di ogni anno ed entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio e dovranno essere inviati a tutti i Rettori delle Università convenzionate. Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da apposite norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

Il Centro provvede al rimborso dei costi di gestione che Sapienza e le altre università partecipanti sostengono per i loro immobili eventualmente assegnati al CIRPS per il suo funzionamento, calcolati periodicamente con apposito provvedimento amministrativo. Qualora il Centro richieda a Sapienza o ad un Ateneo partecipante la disponibilità di servizi ulteriori, anche questi dovranno essere rimborsati.

ART. 12 - FINANZIAMENTI

Il Centro opera mediante finanziamenti che potranno provenire:

- a. da Enti Pubblici di Ricerca;
- b. da Enti di ricerca nazionali o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali;
- c. da altri Enti pubblici o privati operanti in settori di interesse del Centro, mediante contratti e convenzioni;
- d. da contributi per il raggiungimento delle finalità del Centro.

Il Centro provvede autonomamente al proprio finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce risorse da soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente. In caso di disavanzo finanziario, qualora fossero presenti perdite economiche, queste in ogni caso non potrebbero gravare sul bilancio delle Università. Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Scientifico e firmate dal Direttore Amministrativo del Centro. L'amministrazione di tali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro. I contratti e le convenzioni previsti dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito nel citato Regolamento.

ART. 13 - BENI MOBILI

I beni mobili, acquistati con fondi assegnati al Centro, sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e destinati alle singole Università contraenti presso le quali i beni sono posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Scientifico. Allo scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà dell'Università presso cui sono al momento installati.

ART. 14 - NUOVE ADESIONI

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta da formularsi al Direttore Amministrativo del Centro. Previa approvazione del Consiglio Scientifico e degli ODD degli Atenei Convenzionati, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, sottoscritti dai soli rappresentanti degli Atenei richiedenti nonché dal Rettore della Sede Amministrativa.

ART. 15 - NORME TRANSITORIE

L'attività del Centro sarà regolata dalla presente Convenzione stipulata tra le Università partecipanti al Centro. Gli Organi già eletti precedentemente a tale rinnovo, e attualmente operativi, rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza. Faranno parte del Centro anche i docenti e i ricercatori (già membri ordinari e associati) specificati in elenco allegato alla Convenzione.

Tale elenco sarà periodicamente aggiornato a cura del Direttore Amministrativo del Centro.

Il personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università partecipanti al Centro non potrà operare all'interno del Centro stesso se non previa specifica autorizzazione secondo quanto previsto dai regolamenti interni agli Atenei convenzionati. Tale divieto non riguarda la figura del Segretario Amministrativo che, preferibilmente, dovrà ricoprire tale ruolo *ad interim*. Nel primo trimestre di funzionamento successivo alla stipula della Convenzione, il Consiglio Scientifico provvederà alla redazione del Regolamento elettorale e delle norme di funzionamento interne del Centro. Tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti sarà definito dal predetto Regolamento, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data della stipula della Convenzione.

ART. 16 - DURATA E RECESSO

Il Centro avrà la durata di 6 anni dalla data di stipula della Convenzione tra le Università. Al termine di ogni anno di attività, gli OO. CC. delle Università partecipanti dovranno esprimersi sui risultati scientifici ed amministrativo-contabili raggiunti dal Centro. Alla scadenza del sessennio previsto, con delibera delle Università consociate, la Convenzione sarà rinnovabile di ulteriori 6 anni, previa presentazione di una relazione complessiva, sottoscritta congiuntamente dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Scientifico, sui risultati dell'attività scientifica ed amministrativo-contabile condotta. Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o di recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Direttore Amministrativo del Centro.

AL MAGNIFICO RETTORE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

.....

...

IL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

.....

IL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

.....

IL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE

.....

IL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

.....

IL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

.....

IL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

.....

IL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

.....

IL MAGNIFICO RETTORE
POLITECNICO DI TORINO

.....

IL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

.....

IL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Viterbo"

.....



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Letto e approvato seduta stante.

8) **Modifica del punto 4 dell'art. 13 comma 1 del Regolamento per l'attribuzione degli assegni di ricerca**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A seguito dell'emanazione del Regolamento per la nomina dei cultori della materia che ha stabilito che per gli assegnisti di ricerca la nomina di cultore deve ritenersi non necessaria dato che l'assegnista deve essere considerato, per le sue specificità, intrinsecamente dotato della qualifica di cultore, con nota prot. n. 44104 del 13/06/2013 il Pro Rettore Vicario Prof. Vito Ferro, al fine di rendere compatibile l'art.13 del Regolamento per l'attribuzione degli assegni di ricerca con il Regolamento per la nomina dei cultori della materia, ha proposto che l'articolo di cui trattasi che prevede che il titolare dell'assegno possa far parte delle commissioni degli esami di profitto, previa attribuzione della qualifica di cultore della materia, sia modificato nel modo seguente:

"il titolare dell'assegno può far parte delle Commissioni degli esami di profitto, essendo già ritenuto in possesso dei requisiti di cultore della materia per gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento".

Si propone, pertanto, che il Senato Accademico

DELIBERI

di autorizzare la modifica dell'art.13 comma 1 punto 4 del Regolamento per l'attribuzione degli assegni di ricerca ,emanato con D.R. n.61 del 14/01/2013

Il Responsabile del procedimento
f.to Maria Maione

Il Dirigente dell'Area Ricerca e Sviluppo
Ing. Gandolfo Gallina

Relaziona il Coordinatore della Commissione Regolamenti e Procedure di semplificazione. Segue un dibattito, alla fine del quale il Presidente, tenuto conto che il "Regolamento per la nomina dei cultori della materia" dovrà essere comunque modificato dopo l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo da parte del Consiglio Universitario Nazionale e con il completamento della transizione statutaria e la costituzione delle Strutture di Raccordo, propone che l'art.13 del Regolamento per l'attribuzione degli assegni di ricerca sia modificato nel modo seguente:

- Il titolare dell'assegno di ricerca può far parte delle Commissioni degli esami di profitto, essendo già esperto della materia per gli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare di riferimento, su richiesta del referente scientifico dell'assegnista di ricerca e previa presentazione delle dichiarazioni previste dall'art.2 del Regolamento per la nomina dei cultori.

IL SENATO ACCADEMICO

Visto l'art.13 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca , emanato con D.R. n.61 del 14/01/2013;

Visto il Regolamento per la nomina dei cultori della materia approvato dal Senato Accademico nella seduta del 28 Maggio 2013 (delibera n.15);
all'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Letto e approvato seduta stante.

9) **Varie ed eventuali**

Nessun argomento viene trattato nel presente punto all'o.d.g.

10) **Proposta di conferimento onorificenza alla memoria “benemerito dell’ateneo di Palermo” al Prof. Alberto Tulumello**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L’Ateneo di Palermo con delibera n. 48 del 05 aprile 2011, ha istituito l’onorificenza alla memoria di “Benemerito dell’Ateneo di Palermo”, per attribuire il giusto riconoscimento morale a soggetti che abbiano operato a vario titolo all’interno dell’Ateneo e che abbiano con assoluta dedizione prestato la propria attività a vantaggio dell’Ateneo.

Perviene dal Magnifico Rettore la richiesta di conferimento del titolo di “Benemerito dell’Ateneo di Palermo” al Prof. Alberto Tulumello, docente dell’Università degli Studi di Palermo, scomparso prematuramente il 23 aprile 2012 a Milano mentre si recava al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Milano-Bicocca, insieme alla moglie, per svolgere una relazione, nell’ambito del ciclo “Per rimetterci in piedi. Tasselli di un programma per il paese”, ed illustrare il tema “ Sud e Nord: politiche di sviluppo rivolte ai luoghi”, alla presenza , tra gli altri, del Ministro per la “Coesione territoriale” Fabrizio Barca.

Nato il 4 luglio 1946, a Messina, laureato in Filosofia nel 1972, dal 1981 Ricercatore di Sociologia economica presso la Facoltà di Lettere, dal 1987 presso la Facoltà di Scienze politiche come professore associato e dal 2010, professore straordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società “Gaetano Mosca”, oggi Dipartimento di Studi Europei Integrazioni Internazionali. Diritti, Econ, Manag, Storia, Lingue e Culture (DEMS).

Ha scritto importanti saggi su Karl Polanyi, Max Weber e Joseph Schumpeter dedicando molto studio ai modelli di sviluppo locale con riferimento all’impatto dell’intervento della politica economica sulla dinamica dell’economia siciliana. Appassionato docente ha contribuito alla formazione di numerosi giovani studiosi, ricercatori e analisti specializzati nella realtà economica siciliana.

Infatti ha diretto dei progetti di ricerca per l’analisi del mercato del lavoro, l’emersione del sommerso, il rafforzamento delle competenze strategiche e manageriali delle pubbliche amministrazioni, per l’analisi del mercato del lavoro e del ruolo dei fondi strutturali.

Ha pubblicato articoli in riviste specializzate e molti libri tra i quali: “Lo sviluppo locale nel Mezzogiorno d’Italia Editore Bruno Mondadori”; “Nero come il lavoro. Sommersi nell’ultima provincia d’Italia. Editore Bruno Mondadori”; “I tempi e i luoghi del cambiamento. Editore Bruno Mondadori (2008)”, “Professional cidadão: limites e possibilidades de uma formação ética e solidaria(Economia di comunione)”. La sociologia economica del Medio Evo (2007), Integrazione europea e sviluppo locale (Milano 2008) ecc.

Il Prof. Tulumello ha partecipato a tanti convegni di natura economica, in varie città della Sicilia e a convegni di studio presso diverse università italiane e straniere.

Ciò premesso, si propone che il Senato Accademico

DELIBERI

di attribuire l’onorificenza alla memoria di “Benemerito dell’Ateneo di Palermo” al Prof. Alberto Tulumello.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

f.to Dott.ssa Maria Maira

f.to Dott.ssa Maria Averna

Il Senato Accademico

Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentito il coordinatore della Commissione attività didattica e assicurazione della formazione
All'unanimità

DELIBERA

Di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.

Letto e approvato seduta stante.

11) Attuazione dell'art. 22 comma 2 lett. c) dello Statuto dell'Ateneo: valutazione da parte del Nucleo di Valutazione della "congruità del curriculum scientifico professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23 comma 1 L. 240/2010".

RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 23 della legge 240/2010 così come modificato dal D.L. 9 /2/2012, n.5 convertito con modifiche dalla Legge 4/04/2012, n. 35 che al comma 1 prevede che:

<<Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.>>

Visto l'art.2 comma 1 lettera r) della Legge 240/2010, come recepito dall'art. 22 comma 2 lettera c) dello Statuto dell'Università degli studi di Palermo, che attribuisce al Nucleo di Valutazione la valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del **Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti** (approvato con delibera del Senato Accademico n. 7 del 8.11.2011) : *In attesa della definizione delle procedure per la richiesta del parere del NVA previsto dall'art.2, comma 1, lettera r) della legge 240/2010, il Consiglio di Corso di Studi proponente motiva la sua richiesta, oltre che in relazione ad una specifica esigenza formativa, anche sulla base della valutazione della rilevanza dei contributi scientifici apportati, dei riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale e internazionale.*

Si propone che il Senato Accademico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DELIBERI

1) Tenuto conto che ai sensi dell'art.5, comma 1 del vigente *Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti* (approvato con delibera del Senato Accademico n. 7 del 8.11.2011), gli affidamenti diretti possono essere a titolo gratuito o retribuito, il Consiglio di Amministrazione entro il 30 gennaio di ogni anno provvede a ripartire la quota del Fondo di funzionamento ordinario finalizzato al finanziamento dei contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 Legge 240/2010 ed informa i Consigli di Corso di Studio in relazione alle procedure per l'Offerta formativa dell'anno accademico successivo;

2) Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 e dell'art. 5 del *Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti* da utilizzare, è possibile procedere all'affidamento diretto a titolo gratuito o oneroso ad *esperti di alta qualificazione*. Tali soggetti **devono essere individuati dai Consigli di Corsi di Studio** dopo la chiusura della offerta formativa e comunque, in relazione alla distribuzione degli insegnamenti nei due semestri, l'incarico di insegnamento deve essere affidato, mediante la stipula del contratto, **entro il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre ed entro il 31 gennaio per quelli del secondo semestre**;

3) I Consigli di Corso di Studio provvedono ad individuare i soggetti, sottopongono la proposta all'approvazione della struttura didattica competente (Facoltà fino al 31.12.2013, Dipartimento di riferimento dal 1.1.2014) e contemporaneamente trasmettono il curriculum vitae al Nucleo di Valutazione, per tramite del SEVOC, per la prevista <<*valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010*>>;

4) Il Nucleo di Valutazione si pronuncia sulla congruità del curriculum scientifico o professionale entro e non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro e non oltre il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre.

Il mancato pronunciamento del Nucleo di Valutazione entro i termini previsti per ciascun semestre costituisce formale approvazione della <<congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010>>.

La valutazione del Nucleo non è richiesta nei casi in cui si proceda ad individuare soggetti esterni con procedura di valutazione comparativa a seguito di bandi.

5) La struttura didattica competente (Facoltà fino al 31.12.2013, Dipartimento di riferimento dal 1.1.2014) provvederà, solo dopo l'approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione, alla stipula del contratto di diritto privato, entro e non oltre il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre ed entro e non oltre il 31 gennaio per quelli del secondo semestre.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Alba Biondo

Il Dirigente
f.to Dott. Giuseppa Lenzo

Segue un dibattito, in cui intervengono tra gli altri:

- Il Prof. Barone sottolinea l'opportunità di prevedere che la ripartizione del CdA venga effettuata previa acquisizione del parere del Senato Accademico;
- Il Prof. Napoli, pur rilevando l'opportunità che il NdV si pronunci solo dopo avere acquisito il parere del Dipartimento, sottolinea la necessità di porre un limite temporale per tale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

pronunciamento del Dipartimento, consentendo così al NdV di esprimersi entro i termini previsti (superati i quali vige il silenzio-assenso per il NdV).

- La Dott. Cerroni rileva che gli affidamenti diretti possono comportare mancanze di trasparenza, che i bandi invece garantiscono. È necessario prevedere la diffusione delle informazioni anche nel caso degli affidamenti diretti;
- La Prof. Morello rileva che il ricorso ai contratti di insegnamento è stato eccessivo, soprattutto con grande utilizzo dei pensionati, che non sempre sono apprezzati dagli studenti;
- Il Prof. Dusonchet evidenzia che il passaggio dai Dipartimenti, chiamati a dare il proprio parere, assicura la pubblicità delle attribuzioni dei contratti di insegnamento.
- La Prof. Aprile ricorda che sono state approvate le Linee Guida sui rapporti tra CCS, Dipartimenti e SdR, affidando un ruolo centrale ai CCS. Ritiene che quanto stabilito consente di regolamentare adeguatamente le procedure, senza necessità di appesantire ulteriormente i regolamenti.

Al termine del dibattito il Presidente, alla luce delle suddette osservazioni propone modifiche al testo preparato dagli Uffici.

IL SENATO ACCADEMICO

VISTA la proposta del responsabile del procedimento;

SENTITO il Delegato del Rettore alla Didattica, Pro Rettore Vicario Prof. Vito Ferro;

Dopo un breve dibattito, a maggioranza, con la sola astensione della Dott.ssa C. Cerroni;

DELIBERA

Quanto di seguito riportato:

1) Tenuto conto che ai sensi dell'art.5, comma 1 del vigente *Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti* (approvato con delibera del Senato Accademico n. 7 del 8.11.2011), gli affidamenti diretti possono essere a titolo gratuito o retribuito, il Consiglio di Amministrazione entro il 30 gennaio di ogni anno provvede a ripartire la quota del Fondo di funzionamento ordinario finalizzato al finanziamento dei contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 Legge 240/2010, previo parere del Senato Accademico, ed informa i Consigli di Corso di Studio in relazione alle procedure per l'Offerta formativa dell'anno accademico successivo;

2) Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/2010 e dell'art. 5 del *Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti* da utilizzare, è possibile procedere all'affidamento diretto a titolo gratuito o oneroso ad *esperti di alta qualificazione*. Tali soggetti devono essere individuati dai Consigli di Corsi di Studio dopo la chiusura della offerta formativa e comunque, in relazione alla distribuzione degli insegnamenti nei due semestri, l'incarico di insegnamento deve essere affidato, mediante la stipula del contratto, entro il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre ed entro il 31 gennaio per quelli del secondo semestre;

3) I Consigli di Corso di Studio provvedono ad individuare i soggetti, sottopongono la proposta all'approvazione della struttura didattica competente (Facoltà fino al 31.12.2013, Dipartimento di riferimento dal 1.1.2014) e contemporaneamente trasmettono il curriculum vitae al Nucleo di Valutazione, per tramite del SEVOC, per la prevista << *valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010* >>;

4) Il Nucleo di Valutazione, previa delibera della struttura didattica competente entro il termine perentorio del 14 luglio per gli insegnamenti del primo semestre e del 15 dicembre per quelli



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

del secondo semestre, si pronuncia sulla *congruità del curriculum scientifico o professionale* entro e non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro e non oltre il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre.

Il mancato pronunciamento del Nucleo di Valutazione entro i termini previsti per ciascun semestre costituisce formale approvazione della <<*congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010*>>.

La valutazione del Nucleo non è richiesta nei casi in cui si proceda ad individuare soggetti esterni con procedura di valutazione comparativa a seguito di bandi.

5) La struttura didattica competente (Facoltà fino al 31.12.2013, Dipartimento di riferimento dal 1.1.2014) provvederà, solo dopo l'approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione, alla stipula del contratto di diritto privato, entro e non oltre il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre ed entro e non oltre il 31 gennaio per quelli del secondo semestre.

Letto e approvato seduta stante.

La seduta è tolta alle ore 11,40.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio VALENTI

IL PRO RETTORE
Presidente
Prof. Vito FERRO